



# Lettera di prevenzione

## Quarta Lettera

Davvero singolare il momento in cui ci apprestiamo a licenziare il quarto numero della “*Lettera di Prevenzione*” della Procura della Repubblica di Torino, che vuole continuare a esser un agile mezzo di formazione e informazione innanzitutto, ma non solo, per magistrati ed investigatori.

Il nostro piccolo sforzo, in questo numero, non può limitarsi a dare conto dell’impegno nel settore, a ricordare sinteticamente le importanti novità contenute nella recentissima novella in materia di misure prevenzione (l. n. 161/2017) e a sintetizzare le principali indicazioni ermeneutiche in materia, di merito e di legittimità (con particolare riguardo alle vicende che dal nostro circondario hanno tratto origine).

Tutto questo lo troverete, ma al contenuto “solito” dobbiamo premettere una riflessione di carattere generale. Ci pare di cogliere- e di vivere, occupandoci abitualmente di questa delicato settore- una prospettiva schizoide. Da un lato, le misure di prevenzione (quelle patrimoniali, in particolare) sono con sempre maggiore frequenza evocate come uno degli strumenti di maggior efficacia nel contrasto a varie forme di criminalità: un contrasto indubbiamente e ontologicamente indiretto e preventivo, ma non per questo meno efficace. Colpire gli arricchimenti illeciti, specie quelli sistematici e rilevanti, significa lanciare un messaggio forte sul piano non solo delle politica giudiziaria, ma anche su quello socio-culturale.

Un messaggio vecchio, ma sempre attuale: non tanto “il crimine non paga” (paga invece, e spesso anche troppo bene) ma piuttosto che il sistema deve e può concretamente impedire la fruizione

indisturbata di forme di illecito arricchimento, che depauperano le finanze statali, turbano i meccanismi economici e offendono e umiliano i cittadini onesti. A fronte di questa percezione condivisa della centralità delle misure di prevenzione (per certo aspetti, anche rispetto alla stessa repressione in chiave penale) siamo di fronte a un attacco frontale ad alcuni principi fondamentali del d.lgs. n. 159/2011, maturati in chiave europea e in corso di metabolizzazione da parte della giurisprudenza nazionale. Attacchi -e conseguenti incertezze- che purtroppo la recente legge sopra ricordata non ha contribuito a attenuare e/o chiarire nella loro portata.

Dobbiamo fare i conti con l’oggettivo *vulnus* derivante dalla sentenza Edu, Grande Camera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia: una sentenza condivisibile nelle intenzioni e nei contenuti, che tuttavia non potrebbe e non dovrebbe costituire l’occasione per una indiretta e dirompente revisione dell’intero sistema. Che poi l’efficacia di certe misure di prevenzione (e il sequestro anche di ingenti patrimoni) possa avere contribuito a porsi su questa via è valutazione che lasciamo ai sociologi del diritto.

Per quanto ci riguarda, ci sono altrettanto care le esigenze di garanzia nei confronti della generale platea di possibili propositi quanto quelle di efficacia degli sforzi congiunti della magistratura e della P.G. nell’applicazione delle misure stesse.

E allora, se non vi sono ragioni per non concordare con la valutazione di genericità e eccessiva discrezionalità lasciata ai Tribunali in relazione alla indicazione di “*vivere*

*onestamente e di rispettare le leggi*”, recepita anche dalla S.U. della S.C., sono altrettanto inevitabili le perplessità (e i rimpianti) a fronte della nuova versione dell’art. 8, comma 5, d.lgs. 159/2011, che prevede che il tribunale possa imporre tutte le prescrizioni necessarie, avuto riguardo alle “*esigenze di difesa sociale*”. Un’indicazione che, sul piano della determinatezza, non può essere considerata un significativo passo in avanti.

Nondimeno, a prescindere dalle valutazioni di Costituzionalità delle quali la Corte è stata recentemente investita proprio in relazione alle indicazioni sopra riportate, non possono esservi dubbi sul fatto che già attualmente, laddove la prognosi di pericolosità sia fondata su presupposti fattuali specifici e caratterizzanti o su elementi già oggetto di accertamento giudiziale rispetto alle tipologie di reato tipizzate dalla legge ( di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011) i margini di valutazione sulla prognosi di pericolosità possono ritenersi sufficientemente determinati e tali – di per sé- da evitare una possibile censura di illegittimità costituzionale. In sostanza, già attualmente è possibile ( ed è anzi auspicabile) che il quadro probatorio di supporto delle proposte di applicazione (e di conseguente valutazione da parte del Tribunale) possa fondarsi esclusivamente su elementi oggettivamente percepibili e valutabili in relazione a perimetro descrittivo di soggetti astrattamente qualificabili come pericolosi e che le prescrizioni possano, analogamente, essere “*depurate*” da ogni tentazione di contenuto moralistico o meramente precettivo. Su questa strada, allora, nessuno ostacolo ulteriore dovrebbe essere posto a una sempre più ampia applicazione dell’istituto, in senso personale come patrimoniale, anche nell’ambito della cd pericolosità generica.

Infine, come nelle precedenti occasioni, ribadiamo che sono ben accetti e anzi graditi suggerimenti ed osservazioni che chi legge vorrà avanzare, anche per ovviare a sempre possibili imprecisioni ed omissioni.

Doverosamente, un ringraziamento particolare viene qui espresso a tutti coloro

-magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine- che con il loro impegno hanno consentito di raggiungere nel 2017 i risultati che sono documentati in questa *Lettera*.

***Armando Spataro***  
***Procuratore della Repubblica***

***Cesare Parodi***  
***Procuratore della Repubblica Aggiunto***  
***Coordinatore del Gruppo “Misure di prevenzione, riciclaggio e usura”***

# INDICE

## CAPITOLO PRIMO

### La prevenzione in cifre a Torino

1.1.	La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 31 dicembre 2015)	5
1.1.	La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 31 dicembre 2016)	7
1.2.	La prevenzione in cifre a Torino (1 gennaio – 18 novembre 2017)	9

## CAPITOLO SECONDO

### La prevenzione in aula - Corte d'Appello di Torino

(maggio 2016 – novembre 2017)

2.1	Pericolosità sociale ex art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs 159/2011 – Accoglimento del ricorso	11
2.2	Mutamento del Collegio nelle varie fasi del procedimento di prevenzione. Sgombero e liberazione degli immobili	12
2.3	Costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto	13
2.4	Reati commessi all'estero. Non ascrivibilità alle categorie previste ex art. 4, lettera c, D.Lgs 159/2011	14
2.5	Plurintestataro di veicoli in uso a soggetti pregiudicati	15
2.6	Pericolosità qualificata mafiosa e (s)proporzionalità	16
2.7	Sussistenza della pericolosità qualificata di tipo mafioso e assoluzione dal reato partecipativo nel procedimento penale	17
2.8	Attualità della pericolosità non sufficiente a delineare una prognosi di reiterabilità di condotte illecite	17
2.9	Pericolosità qualificata mafiosa e continuità dell'attività lavorativa	18
2.10	Pericolosità comune, mancata iscrizione nel registro ex art. 81, D.Lgs 159/2011 e legittimazione dell'attività proponente	18
2.11	Pericolosità comune, annullamento di sentenza penale di condanna per questioni procedurali, salute mentale e menomazioni fisiche del proposto	19
2.12	Pericolosità sociale comune e qualificata. Principio di correlazione tra contestazione e pronuncia	20
2.13	Competenza del Giudice di prevenzione	21
2.14	Autonomia del giudizio di prevenzione	22
2.15	Pericolosità comune	22
2.16	Pericolosità comune e capacità reddituale	23
2.17	Attualità della pericolosità comune	23
2.18	Pericolosità sociale comune e attività lavorativa	24
2.19	Pericolosità comune ed età	25
2.20	Pericolosità comune e tossicodipendenza	25
2.21	Sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno	25
2.22	Sorveglianza speciale e sospensione della pena	26
2.23	Intestazione fittizia dei beni	26
2.24	Provenienza dei beni	27
2.25	Confisca di prevenzione di immobili abusivi già acquisiti al patrimonio del Comune. Vincite Videolottery	28
2.26	Sproporzione tra somma di cui si chiede la confisca e redditi del proposto, in mancanza di pericolosità sociale. Revoca del sequestro	30
2.27	Sproporzione tra patrimonio mobiliare e reddito dichiarato. Mancato accertamento dell'origine della confisca. Revoca della confisca	31
2.28	Perimetrazione della pericolosità qualificata di tipo mafioso	31
2.29	Pericolosità comune e delitti da profitto. Riferimento ai rilievi mossi dalla Corte EDU con la sentenza <i>De Tommaso</i>	32

2.30	Pericolosità qualificata di tipo mafioso. Competenza territoriale e attualità della pericolosità qualificata	32
2.31	Pericolosità comune e osservazioni sulle censure mosse dalla Corte EDU con la sentenza <i>De Tommaso</i>	35
2.32	Evasione fiscale e procedimento di prevenzione	38
2.33	Sulla legittimazione all'impugnazione	39
2.34	Sul concetto di appartenenza ad associazione mafiosa: rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione	40
2.35	L'eccezione di <i>ne bis in idem</i>	41
2.36	Differenze tra confisca ex art. 12 <i>sexies</i> L.356/92 e confisca di prevenzione	41
2.37	Sul rilievo di mutui e finanziamento	42
2.38	Perimetrazione temporale e pericolosità qualificata	43
2.39	Perimetrazione temporale e pericolosità semplice	43
2.40	Rapporti tra misura personale e patrimoniale	43
2.41	Il rilievo della sentenza <i>De Tommaso</i>	44
2.42	Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione	45
2.43	Amministrazione giudiziaria dei beni art. 34, D.lgs 159/2011	45

### ***CAPITOLO TERZO***

#### **Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla Prevenzione del Distretto di Corte d'Appello di Torino**

3.1	Il principio di correlazione nel procedimento di prevenzione	46
3.2	Sulla natura della confisca di prevenzione	47
3.3	I riflessi della sentenza <i>De Tommaso</i>	48
3.4	Pericolosità generica e correlazione temporale	49
3.5	Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione	49
3.6	L'irrelevanza delle mere giustificazioni "labiali"	50
3.7	La questione della convivenza con il proposto	50
3.8	Sulla decorrenza del termine di impugnazione del Pubblico Ministero	50
3.9	Obblighi del Giudice di appello che riformi la decisione di primo grado in sede di prevenzione	51
3.10	Pericolosità qualificata mafiosa	53
3.11	Il decorso del termine di cui all'art. 27 d.lgs. n. 159/2011	53
3.12	La prova della pericolosità sociale	54
3.13	Questioni in tema di legittimazione processuale	55

### ***CAPITOLO QUARTO***

#### **I principi generali della riforma del Codice Antimafia**

4.1	Premessa	56
4.2	L'ampliamento della platea dei destinatari	56
4.3	Il procedimento applicativo delle misure personali	57
4.4	Il procedimento applicativo delle misure patrimoniali	57
4.5	Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione	59
4.6	La cauzione	59
4.7	L'amministrazione giudiziaria dei beni	59
4.8	Il controllo giudiziario	60
4.9	La trattazione prioritaria	61
4.10	L'assimilazione della cd. confisca allargata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia	61


## CAPITOLO PRIMO

### 1.1 La prevenzione in cifre a Torino (1° gennaio – 31 dicembre 2015)

(i) **210** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI


(ii) **127** sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

- a) **110** dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **1** dal Procuratore della Repubblica di Ivrea
- c) **16** dal Questore di Torino




(iii) le **127** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **92** con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) **35** con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui **23** anche di personali)




(iv) le **127** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **105** con destinatari a pericolosità generica
- b) **22** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso




(v) **94** sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) **74** su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **4** su proposta del Direttore della DIA
- c) **16** su proposta del Questore di Torino




(vi) i **94** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **81** di accoglimento (totale o parziale) della proposta (86,0 %)
- b) **11** di rigetto della proposta (12%)
- c) **2** non doversi procedere (2%)




(vii) i **94** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) **63** con applicazione della sola sorveglianza speciale
- b) **22** con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca
- c) **9** con applicazione della sola confisca



(viii) dei **94** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino<sup>1</sup>

- a) **81** sono stati definiti entro un anno;
- b) **12** sono stati definiti entro due anni;
- c) **1** è stato definito entro tre anni




<sup>1</sup> dal deposito della proposta al deposito del decreto

## 1.2 La prevenzione in cifre a Torino (1° gennaio – 31 dicembre 2016)

(i) **181** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI


(ii) **85** sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

- a) **64** dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **1** dal Procuratore della Repubblica di Ivrea
- c) **2** dal Direttore della D.I.A.
- d) **18** dal Questore di Torino




(iii) le **85** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **61** con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) **24** con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui **18** anche di personali)




(iv) le **85** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **69** con destinatari a pericolosità generica
- b) **14** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso
- c) **2** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo terroristico




(v) **102** sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) **82** su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **1** su proposta del Procuratore della Repubblica di Ivrea
- c) **1** su proposta del Direttore della DIA
- d) **18** su proposta del Questore di Torino




(vi) i **102** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **80** di accoglimento (totale o parziale) della proposta (78,0 %)
- b) **20** di rigetto della proposta (20,0 %)
- c) **2** non doversi procedere (2,0 %)




(vii) gli **80** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) **65** con applicazione della sola sorveglianza speciale
- b) **12** con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca
- c) **3** con applicazione della sola confisca



(viii) dei **102** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino

- a) **89** sono stati definiti entro un anno<sup>2</sup>
- b) **13** sono stati definiti entro due anni.




<sup>2</sup> dal deposito della proposta al deposito del decreto

### 1.3 La prevenzione in cifre a Torino (1° gennaio – 18 novembre 2017)

(i) **65** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI


(ii) **62** sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

- a) **55** dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **1** dal Direttore della DIA
- c) **6** dal Questore di Torino




(iii) le **62** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **43** con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) **18** con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui **11** anche di personali)




(iv) le **62** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **39** con destinatari a pericolosità generica
- b) **23** con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso




(v) **70** sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) **56** su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) **1** su proposta del Procuratore della Repubblica di Ivrea
- c) **1** su proposta del Direttore della DIA
- d) **12** su proposta del Questore di Torino




(vi) i **70** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

- a) **50** di accoglimento (totale o parziale) della proposta (71,0 %)
- b) **19** di rigetto della proposta (27%)
- c) **1** non doversi procedere (2%)




(vii) i **50** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) **38** con applicazione della sola sorveglianza speciale
- b) **9** con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca
- c) **3** con applicazione della sola confisca



(viii) dei **70** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino

- a) **61** sono stati definiti entro un anno<sup>3</sup>
- b) **9** sono stati definiti entro due anni



Nella parte seconda, terza e quarta, troverete le indicazioni della Corte d'Appello di Torino (maggio 2016 – novembre 2017) in tema di misure di prevenzione, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla Prevenzione del Distretto di Corte d'Appello di Torino e i principi generali della riforma del Codice Antimafia.

Suggerimenti ed osservazioni potranno essere inviati al Procuratore aggiunto Cesare Parodi ([cesare.parodi@giustizia.it](mailto:cesare.parodi@giustizia.it)), al VPO Ferdinando Brizzi, ([ferdinando.brizzi@giustizia.it](mailto:ferdinando.brizzi@giustizia.it)), al Ten. Col. CC Paolo PALAZZO ([paolo.palazzo@giustizia.it](mailto:paolo.palazzo@giustizia.it)) ed al M.llo CC Luca FASANO ([luca.fasano@giustizia.it](mailto:luca.fasano@giustizia.it)), che hanno curato la redazione di questa quarta Lettera.

<sup>3</sup> dal deposito della proposta al deposito del decreto

## CAPITOLO SECONDO

### La prevenzione in aula - Corte d'Appello di Torino (maggio 2016 – novembre 2017)

**SOMMARIO** **2.1** Pericolosità sociale ex art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs 159/2011. Accoglimento del ricorso – **2.2** Mutamento del Collegio nelle varie fasi del procedimento di prevenzione. Sgombero e liberazione degli immobili – **2.3** Costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto – **2.4** Reati commessi all'estero. Non ascrivibilità alle categorie previste ex art. 4, lettera c, D.Lgs 159/2011 – **2.5** Plurintestataro di veicoli in uso a soggetti pregiudicati – **2.6** Pericolosità qualificata mafiosa e (s)proporzionalità – **2.7** Sussistenza della pericolosità qualificata di tipo mafioso e assoluzione dal reato partecipativo nel procedimento penale **2.8** Attualità della pericolosità non sufficiente a delineare una prognosi di reiterabilità di condotte illecite – **2.9** Pericolosità qualificata mafiosa e continuità dell'attività lavorativa – **2.10** Pericolosità comune, mancata iscrizione nel registro ex art. 81, D.Lgs 159/2011 e legittimazione dell'attività proponente – **2.11** Pericolosità comune, annullamento di sentenza penale di condanna per questioni procedurali, salute mentale e menomazioni fisiche del proposto – **2.12** Pericolosità sociale comune e qualificata. Principio di correlazione tra contestazione e pronuncia – **2.13** Competenza del Giudice di prevenzione – **2.14** Autonomia del giudizio di prevenzione – **2.15** Pericolosità comune – **2.16** Pericolosità comune e capacità reddituale – **2.17** Attualità della pericolosità comune – **2.18** Pericolosità sociale comune e attività lavorativa – **2.19** Pericolosità comune ed età – **2.20** Pericolosità comune e tossicodipendenza – **2.21** Sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno – **2.22** Sorveglianza speciale e sospensione della pena – **2.23** Intestazione fittizi dei beni – **2.24** Provenienza dei beni – **2.25** Confisca di prevenzione di immobili abusivi già acquisiti al patrimonio del Comune. Vincite Videolottery – **2.26** Sproporzione tra somma di cui si chiede la confisca e redditi del proposto, in mancanza di pericolosità sociale. Revoca del sequestro – **2.27** Sproporzione tra patrimonio mobiliare e reddito dichiarato. Mancato accertamento dell'origine della confisca. Revoca della confisca – **2.28** Perimetrazione della pericolosità qualificata di tipo mafioso – **2.29** Pericolosità comune e delitti da profitto. Riferimento ai rilievi mossi dalla Corte EDU con la sentenza *De Tommaso* – **2.30** Pericolosità qualificata di tipo mafioso. Competenza territoriale e attualità della pericolosità qualificata – **2.31** Pericolosità comune e osservazioni sulle censure mosse dalla Corte EDU con la sentenza *De Tommaso* – **2.32** Evasione fiscale e procedimento di prevenzione – **2.33** Sulla legittimazione all'impugnazione – **2.34** Sul concetto di appartenenza ad associazione mafiosa: rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione – **2.35** L'eccezione di *ne bis in idem* – **2.36** Differenze tra confisca ex art. 12 *sexies* L.356/92 e confisca di prevenzione – **2.37** Sul rilievo di mutui e finanziamento – **2.38** Perimetrazione temporale e pericolosità qualificata – **2.39** Perimetrazione temporale e pericolosità semplice – **2.40** Rapporti tra misura personale e patrimoniale – **2.41** Il rilievo della sentenza *De Tommaso* – **2.42** Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione – **2.43** Amministrazione giudiziaria dei beni art. 34, D.lgs 159/2011 –

#### **2.1. Pericolosità sociale ex art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs 159/2011. Accoglimento del ricorso.**

In procedimento innanzi alla Corte d'Appello, il Collegio ha ritenuto fondate le censure della difesa affermando preliminarmente che in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte *ai fini dell'applicazione di qualsiasi misura di prevenzione occorra innanzitutto ricostruire i fatti che consentano di inquadrare, attualmente per quanto concerne le misure di prevenzioni personali, il soggetto proposto in una delle categorie specifiche di pericolosità tipizzate dal legislatore agli artt. 1 e 4 del d.lgs 159/2011*. La Corte evidenzia come la Pubblica Accusa non abbia ritenuto di sottoporre all'attenzione i singoli provvedimenti giudiziari relativi a *recenti* violazioni in materia di stupefacenti, ex art. 75 *bis*, comma 6, D.P.R. 309/90 (peraltro a carattere contravvenzionale), per cui *l'entità minimale delle pene inflitte unitamente alla sostituzione con la misura della libertà controllata, persuadono il Collegio che si tratti in ogni caso di violazioni di modesta gravità, tali da non legittimare di per sé un giudizio di pericolosità ex art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. 159/2011*. Tanto più che è vero che il proposto sia stato *deferito in più occasioni all'A.G. per*

*violazioni in materia di stupefacenti -essendo stati rinvenuti presso la sua abitazione quantitativi variabili di hashish tra il 2009 ed il 2011- e sempre in tale periodo per furto e simulazione di reato. Sennonché non risulta che tali segnalazioni abbiano dato luogo a procedimenti penali a suo carico, al di là di quelli indicati per cui è stata pronunciata condanna o risulta iscrizione al registro degli indagati. Segno evidentemente che in tali casi la detenzione dello stupefacente sia stata ritenuta destinata ad uso esclusivamente personale o comunque non vi fossero elementi per sostenere la commissione di condotte delittuose da parte del medesimo (...) Né un elemento significativo per sostenere la sua pericolosità sociale in tal senso appare evincibile dall'arresto nell'ottobre 2012 all'interno del suo locale (del proposto) di un cittadino albanese pregiudicato trovato in possesso di circa 29 gr. cocaina o dall'arresto (...) nelle vicinanze della sua abitazione (sempre del proposto), neppure risultando allegato o semplicemente prospettato un legame o contatto dei predetti con l'odierno appellante (...) Appare significativo al riguardo ricordare come anche il Consiglio di Stato, sia pure ad altri fini, abbia ritenuto che un singolo episodio avvenuto in un esercizio pubblico, non caratterizzato da grave violenza o allarme sociale, non sarebbe sufficiente per legittimare la sospensione dell'esercizio ex art. 100 TULPS, posto che "la misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di tumulti o gravi disordini ovvero qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; si richiede in sostanza, o il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un "pericolo per la sicurezza dei cittadini" e, anche in quest'ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività, tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza (Consiglio di Stato n. 1752/2016) (Decr. Corte Appello Torino n. 30 del 18 maggio 2016).*

## **2.2 Mutamento del Collegio nelle varie fasi del procedimento di prevenzione. Sgombero e liberazione degli immobili.**

In procedimento in secondo grado a carico di famiglia di cittadini stranieri ritenuti socialmente pericolosi per delitti contro il patrimonio, la Corte d'Appello ha confermato il decreto di primo grado per alcuni dei componenti del citato sodalizio familiare, applicando loro misura di prevenzione personale e patrimoniale, sebbene la difesa in seno al ricorso avesse opposto, ex art. 525 c.p.p., che il Collegio che ha emesso il decreto impugnato è diverso da tutti quelli davanti ai quali si è svolta l'attività istruttoria, da quelli che hanno pronunciato ordinanze istruttorie, da quelli che hanno disposto la proroga dei sequestri e che si erano riservati la decisione su istanze istruttorie avanzate dalle difese (...) di fatto poi rigettate in quanto ritenute irrilevanti. I difensori dei proposti citando sentenze della Suprema Corte, ricordavano che il rispetto del principio del contraddittorio, costituzionalmente sancito dall'art. 111 Cost., implica che all'assunzione della prova provveda lo stesso giudice che emetterà la decisione; nel caso in questione, la complessa istruttoria si era svolta innanzi a membri del Collegio sempre diversi rispetto a quelli della discussione finale.

La Procura ha anch'essa avanzato ricorso avverso il provvedimento di primo grado, relativamente al mancato provvedimento di sgombero degli immobili occupati senza titolo dai proposti richiesto nell'istanza di confisca, al fine di consentire all'amministratore giudiziario di essere immesso nel possesso degli stessi fabbricati e in modo da consentire la conservazione dei beni, nonché l'incremento della loro redditività.

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto di primo grado, ex art. 525, comma 2 c.p.p., e in violazione dell'art. 111 Cost., atteso che è infatti noto che il procedimento di prevenzione sia regolato dalla procedura camerale, con trattazione in Camera di Consiglio, secondo lo schema tracciato dall'art. 666 c.p.p., anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 159/2011, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° sezione penale n. 14817/2015: "... la procedura per l'applicazione di misure di prevenzione -personali e patrimoniali- resta strutturata sulla falsariga dell'incidente di esecuzione e dunque sul modello

*normativo di cui all'art. 666 c.p.p., pur avendo il provvedimento conclusivo natura di sentenza. La natura di sentenza (...) non muta infatti la struttura del procedimento di prevenzione che resta quella di una udienza camerale partecipata (eventualmente pubblica, su richiesta, dopo la nota decisione Corte Cost. n. 93 del 2010), il che determina la inapplicabilità delle norme regolatrici della deliberazione a seguito di dibattimento (e segnatamente degli articoli 525 – 526, nonché 545 c.p.p.)". Si deve quindi pienamente condividere quanto statuito dalla Suprema Corte, tuttora attuale, in materia di "immutazione" del giudice ed in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella verificatasi innanzi al Tribunale di Torino (v. sentenza n. 5912/2009, sez. VI): "(...) la regola dell'immutabilità va comunque adeguata alla tipologia dell'istruzione probatoria che caratterizza il procedimento, il quale prevede, ove occorra, la richiesta di documenti e informazioni "alle autorità competenti" e l'assunzione di prove in contraddittorio ma "senza particolari formalità" (art. 666 c.p.p., comma 5 e art. 185 disp. att. c.p.p.). L'attività di acquisizione si svolge dunque in forme semplificate e non richiede un provvedimento ammissivo espresso, diversamente da quanto previsto nel dibattimento dall'art. 495 c.p.p.; né l'utilizzabilità dei dati raccolti è condizionata dalle formalità della lettura, anche sotto questo profilo in difformità dalla disciplina dibattimentale (art. 511 e ss. c.p.p.).*

*Ne segue quindi che nelle procedure camerali di esecuzione, sorveglianza e prevenzione non si verifica immutazione del giudice, rilevante agli effetti dell'art. 525 c.p.p., se la trattazione e discussione si svolga -come nella specie- dinanzi al medesimo collegio, anche se questo utilizzi per la decisione anche atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti a Collegio in diversa antecedente composizione, ma noti alle parti. Non si ravvisa quindi alcuna violazione del principio del contraddittorio lamentata dalla difesa.*

*La Corte ritiene altresì infondate le doglianze della difesa laddove (quest'ultima) afferma che doveva essere il Tribunale non le parti a richiedere alle Autorità competenti i documenti necessari, in particolare contestando il fatto che corposa documentazione, tra cui consulenze di parte, fossero state, nel corso della procedura, acquisite su richiesta della Pubblica Accusa, mentre erano state disattese tutte le richieste formulate dalle difese, ex art. 666, comma 5, c.p.p.. (...) la Corte deve osservare che la prima parte del 5° comma dell'art. 666 c.p.p. conferisce all'Organo giudicante un potere di indagine -in particolare raccolta di documenti- autonomo e privo di rigidi vincoli (...) ma non impone certo che, nel corso della procedura, l'unico organo legittimato a svolgere tale attività sia il Tribunale, così sottraendola alla Pubblica Accusa; neppure impedisce alle parti private, a loro volta, di depositare atti e documenti; infatti, il citato comma indica espressamente: "il giudice può...". Allo stesso modo, la seconda parte del comma indicato conferisce al Tribunale il potere di assumere prove in udienza, sempre nel contraddittorio delle parti: potere che può essere esercitato dal Giudicante d'ufficio ovvero su impulso di una o di entrambe le parti, ma sempre se "occorre" ai fini della decisione, non certo solo perché sono state avanzate una o più richieste.*

*Quanto allo sgombero degli immobili, qui la Corte accoglie il ricorso presentato dal Pubblico Ministero, nella parte in cui non ha ordinato la liberazione dei fabbricati e terreni su cui sorgono, confiscati ai propositi; infatti ai sensi dell'art.21 D.Lgs 159/2011, già al momento dell'esecuzione del sequestro, l'amministratore deve essere immesso nel possesso dei medesimi; tanto più a seguito del provvedimento di confisca di primo grado. Si deve aggiungere che non risulta agli atti -essendo mai stato neppure affermato dalle difese- che tali immobili siano occupati da terzi con titolo anteriore e opponibile alla presente procedura (Decr. Corte Appello Torino n. 31 del 26 maggio 2016).*

### **2.3 Costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto.**

*In procedimento in secondo grado a carico di persona ritenuta socialmente pericolosa per delitti contro il patrimonio, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello, quest'ultima evidenzia ancora una volta che, secondo il più recente orientamento interpretativo della Suprema Corte, il giudice della prevenzione può considerare quali elementi indicativi della pericolosità sociale anche procedimenti per cui vi è stata sentenza assolutoria e*

*di conseguenza anche decreto di archiviazione, valorizzando circostanze emerse nel processo o nel procedimento che, pur non assurgendo a elemento costitutivo del reato per cui si procedere, assumano significato ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Invero per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura di prevenzione può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione (v. Cass. Sez. I sent. n. 8055 del 2.3.2011), ciò in quanto l'accertamento della pericolosità si basa essenzialmente su condotte sintomatiche, contrariamente a quanto richiesto nel processo penale per supportare una pronuncia di condanna.*

*Il giudice della prevenzione -come il giudice penale- deve basare il proprio convincimento su fatti storici "certi", cioè riferiti a circostanze oggettive, che siano realmente dimostrativi della pericolosità sociale; ciò che cambia, rispetto al giudizio penale, è la natura degli elementi utilizzabili a tal fine, in quanto vengono in rilievo non solo prove ed indizi gravi, precisi e concordanti, ma anche fatti sintomatici e rivelatori di una personalità socialmente pericolosa del soggetto, purché siano specifici, e tutte quelle altre concrete manifestazioni sociali della vita le quali, pur non assurgendo a vere e proprie prove, legittimano anche solo semplici sospetti.*

*Questa diversa grammatica della prova spiega perché i due giudizi possono avere esiti differenti, seppure basati sugli stessi elementi (v. Cass. Sez.V, sent. n. 1349 del 7.10.2015).*

*In ordine all'utilizzabilità degli atti acquisiti nel corso del presente giudizio, va evidenziato che l'effetto solo limitativamente devolutivo dell'appello, previsto dall'art. 597 c.p.p., consente al giudice di secondo grado, anche in materia di misure di prevenzione, di prendere in considerazione elementi rilevabili d'ufficio e non valutati dal primo giudice (v. Cass. Sez. I sent. n. 1995 del 30.1.2013) mentre, per altro verso, il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, vigente nella materia, permette in ogni caso l'acquisizione di tali elementi. Nel giudizio di prevenzione, valendo la regola del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto ed applicandosi le disposizioni del codice di rito per quanto compatibili, al giudice di secondo grado non è precluso l'esame di elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado che comunque incidano sulla valutazione di pericolosità, a prescindere dai limiti previsti dall'art.603 c.p.p., attesa la necessità immanente al giudizio di prevenzione di costante adeguamento della decisione alla situazione concreta ed attuale, in caso di documenti prodotti è unicamente richiesto che sia assicurato il concreto contraddittorio tra le parti (v. Cass. Sez. I sent.n.1053 del10.4.2014) (Decr. Corte Appello Torino n. 32 del 30 maggio 2016)*

#### **2.4 Reati commessi da stranieri in territorio estero. Non ascrivibilità alle categorie previste ex art. 4, lettera c, D.Lgs 159/2011.**

In procedimento d'appello a carico di due cittadini stranieri, tratti in arresto in flagranza per delitti contro il patrimonio commessi in Italia, a seguito di ricorso proposto dalla Procura avverso reiezione di proposta di prevenzione patrimoniale di denaro in contanti, anche in valuta estera, nonché di autovettura, il Giudice di seconda istanza, afferma che, sebbene uno dei due soggetti tratti in arresto sia gravato da 23 condanne in territorio francese e che entrambi abbiano (sempre in territorio francese) reddito pressochè nullo:

- le sentenze straniere non sono riconosciute in Italia e neppure tradotte in lingua italiana;
- debba rimarcarsi quanto già osservato dal primo Giudice ovvero che le stesse (sentenze) hanno per oggetto reati commessi da straniero all'estero e, dunque, non rientranti nell'alveo dell'art. 7 c.p..

*Ancora si rileva che l'unico arresto avvenuto in (...) territorio italiano (...) pur se in relazione ad un fatto reiterato e commesso in breve lasso temporale e connotato da gravità, non può essere sufficiente ad integrare alcuna delle ipotesi previste dall'art. 4, lettera c, D.Lgs 159/2011. (Decr. Corte Appello Torino n. 33 del 30 maggio 2016).*

## **2.5 Plurintestataro di veicoli in uso a soggetti pregiudicati.**

In procedimento di secondo grado a carico di plurintestataro di veicoli, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con rinvio alla prima Corte affermando che *la valutazione dell'attualità della pericolosità era sorretta da una motivazione solo apparente, in quanto, per un verso, non spiega se e per quale ragione elementi tratti dalle più recenti vicende siano stati ritenuti indicativi di pericolosità e, per altro verso, del tutto genericamente valorizza una non obiettivamente verificabile e non argomentata frequentazione con soggetti malviventi. Quanto alla confisca, la S.C. ha censurato la mancanza di qualunque valutazione sulla correlazione tra il momento di acquisto dei beni e il momento in cui si possa ritenere sussistente la pericolosità generica del proposto.*

La Corte d'Appello nel cogliere le censure della S.C. ha dichiarato che *quanto alla misura personale il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, hanno ricondotto la pericolosità del proposto nell'ambito dell'art. 1, lett. a) e b) D.L.vo 159/2011, ritenendo che egli sia abitualmente dedito a traffici delittuosi e che viva abitualmente del provento di attività delittuose; hanno tratto tale conclusione dai precedenti penali del proposto, dalle denunce gravanti a suo carico, dalle frequentazioni con pregiudicati e dall'assenza di redditi da fonte lecita.*

*Va innanzitutto premesso che per la verifica della pericolosità del proposto, non può tenersi conto delle denunce sfociate in decreti di archiviazione o in sentenze di assoluzione; come affermato dalla S.C., infatti, il principio della "autonoma valutazione" di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale si è affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa; viceversa nel settore della pericolosità "semplice", molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività prima descritta, una simile operazione.*

*La norma di riferimento impone infatti di constatare la ricorrente commissione di un delitto (attività delittuose) produttivo di reddito; se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale, manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie.*

*L'unica ipotesi di possibile valutazione autonoma dei "fatti accertati" in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenze di condanna, lì dove si discuta di pericolosità generica, riguarda invero le ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione, purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti.*

*Di conseguenza, in sede di verifica della pericolosità generica. "il giudice della prevenzione non può ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di assoluzione, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito" (v. in parte motiva, Cass. Sez. I, 24.3.2015 n. 31209 rv. 264321) (...) questa Corte, pur condividendo l'insegnamento secondo cui, nel giudizio di prevenzione, vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del proposto (Cass. sez. II, 28.5.2008 n. 25919, rv 240629; v. nello stesso senso Cass.. sez. V, 16.5.2014 n. 32352, rv 2604282) non può esimersi dal rilevare che, sino ad oggi, il proposto ha riportato solo una condanna irrevocabile per reato contro il patrimonio suscettivo di produrre reddito.*

*In ogni caso, anche ammettendo che il proposto avesse effettivamente commesso (...) anche tutti gli altri reati a scopo di lucro per cui è stato denunciato, se si considera il non breve lasso temporale intercorso tra i fatti e l'incertezza in ordine al profitto da essi ricavato, non sarebbe comunque possibile affermare la ricorrenza, in capo al proposto, di un'abituale dedizione a traffici illeciti, dato che l'avverbio "abitualmente" di cui all'art. 1, lett. a) D.L.vo 159/2011 presuppone una*

*condotta stabile e consuetudinaria, incompatibile con la commissione di reati a distanza di anni gli uni dagli altri. Parimenti l'ipotesi secondo cui il proposto si manterrebbe in vita grazie al compimento di delitti si scontra con le osservazioni dianzi svolte, non potendosi ragionevolmente affermare che egli abbia sinora tratto i mezzi di sussistenza dalla commissione di reati a scopo di profitto commessi con le scadenze sopra ricordate (...) tra l'altro l'autorità proponente rileva che i veicoli erano intestati solo fittiziamente al proposto ma sostanzialmente utilizzati da terzi ed assume che il ruolo del proposto era quello di consentire ai reali utilizzatori di "impiegare i veicoli nell'opacità e quindi nella (piena o quasi) impunità" e che per tale funzione venisse da costoro ricompensato. Ma se così è, è del tutto illogico comparare la capacità reddituale del proposto con il compendio mobiliare a lui intestato, posto che i veicoli erano acquistati dai reali utilizzatori e che quindi i relativi esborsi non erano a lui riferibili (Decr. Corte Appello Torino n. 29 del 12 maggio 2016).*

In procedimento d'appello a carico di plurintestataro di veicoli, parte dei quali in uso a soggetti pregiudicati, ove erano esposte le risultanze della banca dati dell'Automobile Club Italiano, dalle quali emergeva che il proposto negli ultimi cinque anni era stato (e, talvolta, lo era ancora) intestataro di ben 83 veicoli, talvolta per periodi molto ristretti e che alcuni di questi veicoli erano stati subito radiati e destinati al mercato estero ("denuncia di cessazione della circolazione per esportazione all'estero" o "per demolizione") e molti di essi, soprattutto quelli con data di immatricolazione più recente, erano risultati in uso a soggetti diversi dall'intestataro Tizio e tutti gravati da precedenti penali, il Giudice ritiene prive di pregio le affermazioni della difesa, la quale aveva addotto a giustificazione che il numero di veicoli intestati al proposto era spiegabile in ragione dell'attività di impresa legittimamente da lui svolta di commerciante di autoveicoli verso l'estero, e quindi a suo carico al più potevano ipotizzarsi violazioni di carattere fiscale o contabile e che l'utilizzo delle vetture da parte di soggetti pregiudicati era spiegabile per il fatto che gli acquirenti, soprattutto se di etnia sinti, erano soliti divenire irreperibili subito dopo l'acquisto per non procedere alla voltura del veicolo acquistato. Il Giudice a tal proposito ritiene che *il quadro di pericolosità sociale ravvisabile in capo al proposto, già qualificatosi negli anni passati attraverso i precedenti di polizia risultanti a suo carico risultasse essersi perpetuato in epoca più recente attraverso l'accertata attività di dissimulazione della titolarità di automezzi in capo a soggetti che manifestano la palesemente sospetta, quando non indiziante, necessità di non comparire effettivi titolari dei veicoli da essi acquistati ed utilizzati; tale intuibile impiego sistematico di simulazione negoziale per esigenze o finalità evidentemente non disvelabili, denunciava una preoccupante e mai sopita contiguità con soggetti abituati ad agire ai margini della legalità, contiguità che aveva trovato poi un eloquente sbocco nella vicenda giudiziaria pendente avanti a Tribunale di altro distretto, che vedeva l'interessato indagato per concorso in importazione dall'Olanda all'Italia di una ingentissima quantità di cocaina sequestrata nel gennaio 2015 e che l'intestazione fittizia di autoveicoli lungamente svolta dal proposto, evidenziassero quale comune denominatore, una consolidata instaurazione di contatti con l'estero di profilo palesemente criminale o quantomeno fortemente sintomatico.* (Decr. Corte Appello Torino n. 57 dell'11 ottobre 2016).

## **2.6 Pericolosità qualificata mafiosa e (s)proporzionalità.**

In procedimento in secondo grado a carico di persona ritenuta portatrice di pericolosità qualificata di tipo mafioso, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso formulato nell'interesse del proposto e in accoglimento del ricorso del P.G., ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla misura patrimoniale rinviando alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame, evidenziando contestualmente che *in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione dell'esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale, affermando inoltre che nel caso di specie la Corte distrettuale ha escluso la*

*sussistenza del requisito della sproporzione reddituale per essersi il patrimonio formato in larga parte attraverso il ricorso al sistema bancario, tenuto conto anche della garanzia fideiussoria prestata dal padre del proposto, senza tuttavia avvedersi, da un lato, che la valorizzazione di tali profili non è sorretta da dati certi e oggettivi, introducendo un elemento di valutazione di per sé neutro rispetto alla corretta individuazione del rapporto tra il reddito ed il valore dei beni acquistati -non avendo quella garanzia alcun effetto d'incremento, diretto o indiretto, della capacità reddituale- e, dall'altro, che nessuna ulteriore giustificazione risulta essere stata congruamente fornita dal proposto in merito alla verifica della suindicata proporzionalità (Decr. Corte Appello Torino n. 64 del 3 novembre 2016)*

## **2.7 Sussistenza della pericolosità qualificata di tipo mafioso e assoluzione dal reato partecipativo nel procedimento penale.**

*Nel Decreto di cui sopra, la Corte d'Appello, a fronte di richiesta di revoca o modifica della misura di prevenzione avanzata dalla difesa -nella quale si pretende sia valorizzata l'assoluzione del proposto dal reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso anche nel giudizio di appello- richiama la Corte di Cassazione affermando che *nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare la sentenza nei confronti del proposto che sia stato assolto per contraddittorietà o insufficienza della prova e che, in tal caso, la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito.**

*In applicazione di tale principio, ad esempio, con sentenza della sez. 6. n. 921/2014 è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che, nel valutare il compendio probatorio oggetto della decisione assolutoria ex art. 530, comma 2 c.p.p., dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, ha posto a fondamento del giudizio di pericolosità circostanza fattuali indicative di legami qualificati intrattenuti dal proposto con diversi esponenti di "famiglie" mafiose, finalizzati al reinvestimento di denaro di provenienza illecita.*

*E' del resto nota la diversità dei presupposti che caratterizzano il procedimento di prevenzione rispetto a quello penale.*

*Va in proposito evidenziato che il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa rilevante nel procedimento di prevenzione è più sfumato di quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa. Questa differenza si ripercuote anche sul piano probatorio, in quanto l'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta da elementi indiziari dotati di minore gravità e precisione, rispetto a quelli necessari ad integrare la prova della partecipazione prevista dall'art. 416 bis c.p. (cfr. Cass. Pen., sez. II, n. 19943/2012 e Cass. Pen., sez. I, n. 21048/2007).*

Proprio alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, la Corte d'Appello ha statuito che l'intervenuta definitività dell'assoluzione del proposto dal reato, ex art. 416 bis c.p.p. per non aver commesso il fatto, non valga ad escludere l'indizio di appartenenza del medesimo all'associazione, in considerazione degli "elementi di fatto" vagliati dal giudice penale (Decr. Corte Appello Torino n. 64 del 3 novembre 2016).

## **2.8 Attualità della pericolosità non sufficiente a delineare una prognosi di reiterabilità di condotte illecite.**

In procedimento d'appello a carico di persona destinataria in prima istanza della sorveglianza speciale perché dedita a reati contro il patrimonio, la Corte conferma il provvedimento di primo grado -ancorché riducendolo nella durata da tre anni ad un anno e sei mesi- e richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione dichiarando che *per affermare l'attualità della pericolosità sociale del proposto non sia sufficiente esprimere una prognosi di probabile reiterabilità di qualsiasi condotta illecita, ma occorre che tale prognosi derivi dalla "constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione (Cass. Pen. 31209/15). - Decr. Corte Appello Torino n. 65 del 3 novembre 2016.*

## **2.9 Pericolosità qualificata mafiosa e continuità dell'attività lavorativa.**

In procedimento in secondo grado a carico di persona ritenuta portatrice di pericolosità qualificata di tipo mafioso, la Corte respinge l'istanza di revoca della misura di prevenzione con la quale si chiede di tener conto dell'attività lavorativa del proposto quale segno -tra gli altri- di manifestazione di attività interruttiva di partecipazione al sodalizio criminale. In tale contesto, il Collegio -nell'uniformarsi all'insegnamento della Suprema Corte la quale afferma che *qualora il proposto sia stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il giudice di prevenzione possa fare riferimento a tale condanna come ad un fatto di per sé dimostrativo dell'appartenenza al contesto mafioso in grado di legittimare l'adozione della misura di prevenzione, non essendo esigibili ulteriori oneri motivazionali sul punto e men che meno la rivisitazione dell'effettiva valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della decisione assunta nella sede penale (...) ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente detta appartenenza, anche nelle forme di concorso esterno, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova (Cass. Pen. 1831/2015 del 17.12.2015)-* ritiene rilevante il fatto che già in epoca precedente all'arresto avvenuto nell'ottobre del 2012 il proposto svolgeva attività lavorativa per la stessa società per cui ancora risulta attualmente svolgere le proprie mansioni professionali. Tale aspetto già *di per sé sminuisce la valenza "interruttiva" di una simile condotta, posto che lo svolgimento di un'analogia attività lavorativa lecita non aveva evidentemente costituito ostacolo o remora al pieno coinvolgimento del proposto nel sodalizio criminale.* (Decr. Corte Appello Torino n. 66 del 3 novembre 2016).

## **2.10 Pericolosità comune, mancata iscrizione nel registro ex art. 81, D.Lgs 159/2011 e legittimazione attiva dell'autorità proponente.**

In procedimento di secondo grado a carico di pericoloso comune, la Corte d'Appello conferma il Decreto di primo grado, respingendo le eccezioni sollevate dalla difesa relative alla mancata iscrizione del procedimento nel registro delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 81 del Codice antimafia, nonché alla mancanza di legittimazione attiva del vice Questore vicario. In particolare il difensore del proposto ritiene che l'iscrizione nel previsto registro *contempla un vero e proprio obbligo posto a carico dei soggetti titolari della proposta e che co l'iscrizione scatta l'obbligatorietà dell'azione di prevenzione, anteriormente al quale l'autorità proponente ha potere discrezionale di valutazione e selezione delle iniziative da coltivare; da questi caratteri deriverebbe che la preventiva iscrizione è condizione di procedibilità della domanda, anche in analogia a*

*quanto previsto dalle disposizioni sulle nullità di cui agli articoli 178 e seguenti c.p.p.. Quanto alla titolarità di iniziativa, la difesa lamenta un difetto di legittimazione in capo al vicario del Questore, essendo quest'ultimo l'unico titolare di proposta. La Corte, al contrario afferma che l'omessa iscrizione nel registro di cui all'art. 81, D.Lgs 159/2011 non incide sulla ammissibilità o procedibilità della proposta, atteso che la norma non contempla alcuna sanzione processuale al mancato adempimento delle procedure ivi indicate e che lo stesso art. 177 c.p.p. in tema di nullità processuali ne stabilisce la tassatività, sicché non può dalla relativa disciplina trarsi alcun elemento a sostegno della tesi difensiva. Quanto alla legittimazione attiva, la distinzione tra il Questore e il Vicario attiene solo alla regolamentazione interna dei compiti e non ha alcun riflesso esterno (vedi Cassazione penale sez. I, ordinanza n. 1549 del 15.06.1977: il provvedimento di diffida è pienamente valido anche quando non sia emesso dal Questore ma da altro funzionario delegato nell'ambito del suo ufficio, in quanto la distinzione tra tali organi attiene solo alla regolamentazione interna dei compiti ad essi rispettivamente assegnati ed è quindi priva di qualsiasi riflesso esterno alla pubblica amministrazione) (Decr. Corte Appello Torino n. 72 dell'11 novembre 2016).*

## **2.11 Pericolosità comune, annullamento di sentenza penale di condanna per questioni procedurali. Salute mentale e menomazioni fisiche del proposto.**

In procedimento in secondo grado a carico di persona ritenuta socialmente pericolosa per delitti contro il patrimonio, la Corte conferma il provvedimento personale di primo grado, sebbene la richiesta di revoca della misura della difesa, la quale lamenta che la recente sentenza di condanna del Gup (per 26 rapine asseritamente commesse dal proposto) sia stata annullata con sentenza della Corte d'Appello e per tale ragione *il Giudice della prevenzione non avrebbe potuto valutare il merito dei fatti che sono ancora oggetto di valutazione da parte del giudice di merito di primo grado. Le contestate rapine potrebbero esser considerate al più come indizi (...) quanto all'attualità della pericolosità sociale si osserva come dalla consulenza di parte del medico, emerga che l'imputato sia affetto da disturbi riconducibili all'adattamento e da una accentuata forma di depressione, ci si aggiunge l'uso di alcoolici; si tratterebbe -in linea con quanto ritenuto anche dal perito del Tribunale- di un disturbo debilitante che unitamente alle gravi limitazioni alla deambulazione conseguenti alla grave lesione all'arto inferiore derivante dal ferimento subito in occasione del suo arresto sarebbero ostative allo svolgimento ed al reperimento di attività lavorativa.* La Corte adita, al contrario, avuto riguardo ai motivi di doglianza premette che *in ossequio all'insegnamento della S.C. (cfr. Cass. Pen. 23641/2014) l'applicazione di una misura di prevenzione presuppone la ricorrenza e la ricostruzione di situazioni di fatto che consentano di inquadrare il soggetto proposto in una delle categorie di pericolosità previste dall'art. 1 o dall'art. 4 del d.lgs 159/2011 (...) in modo tale che il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (...) il giudizio sulla pericolosità sociale, proprio perché la medesima non si correla necessariamente ad una affermazione di responsabilità in ordine ad un reato, va ricavata dal serio esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni oggettive che giustificano presunzioni, purché non siano frutto di apodittiche affermazioni ma appaiano fondate su elementi fattuali specifici ed accertati (...) risulta possibile valorizzare a titolo esemplificativo (...) le recenti denunce per gravi reati; elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, come ad esempio le intercettazioni purché legali (...) e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (cfr. Cass. Pen. 12638/2015).* Quanto alla sentenza penale (relativa alle 26 rapine) benché sia stata oggetto di annullamento per ragioni procedurali (per la mancata partecipazione dell'imputato alle due udienze in cui si era articolato il giudizio abbreviato, dovuta ad un impedimento assoluto di carattere sanitario, con palese violazione del

diritto di difesa), osserva la Corte come in essa siano comunque esposti i dati fattuali emergenti dall'attività investigativa svolta a seguito della commissione dei numerosi delittuosi. E proprio tali dati fattuali appaiono apprezzabili in questa sede in quanto configurabili come elementi di prova od indizi a carico del prevenuto e tali da qualificarlo -così come sapientemente esposto già dal Tribunale nel decreto appellato- quale rapinatore seriale (...) Rileva questa corte come (gli elementi di fatto) costituiscano nel loro complesso un quadro indiziario della sua responsabilità di assoluta gravità e pregnanza così da rendere assolutamente privo di significato, ai fini prevenzionali ed alla luce dei richiamati principi di legittimità, l'allegata circostanza che tale sentenza sia stata poi oggetto di annullamento per questioni procedurali dovendosi rilevare che tale giudizio di responsabilità pare sia stato successivamente condiviso anche da altro giudice dell'udienza preliminare, avendo la Difesa lealmente dato atto che il proposto è stato nuovamente condannato in primo grado, sia pure ad una pena detentiva leggermente inferiore.

Certamente non rilevanti sotto tale profilo (della pericolosità sociale) sono i disturbi di tipo ansioso/depressivo, che peraltro non incidono sul funzionamento intellettuale o sul controllo della volontà, non risultando allegato alcun concreto elemento per cui possa fondatamente e ragionevolmente sostenersi che un soggetto affetto da Disturbo Antisociale di Personalità (come diagnosticato dal perito del Tribunale) possa solo per tale ragione reputarsi "debilitato" e non in grado di porre in essere traffici ed attività delittuose così da poter essere considerato meno pericoloso (...) ma anche le problematiche fisiche connesse agli esiti del ferimento occorso al proposto in occasione dell'arresto, ed in specie le attuali difficoltà di autonoma deambulazione (in assenza di stampelle e per lunghi tratti) non appaiono alla luce della documentazione sanitaria in atti di per sé impedire all'attualità e nel prossimo futuro qualsiasi possibilità di movimento o di autonoma gestione di modo che neppure sono significative per escludere la pericolosità sociale ritenuta e desumibile dalle gravi e reiterate condotte delittuose precedentemente realizzate. (Decr. Corte Appello Torino n. 77 del 20 dicembre 2016).

## **2.12 Pericolosità sociale comune e qualificata. Principio di correlazione tra contestazione e pronuncia.**

In procedimento di prevenzione a carico di persona portatrice di pericolosità -comune e qualificata- innanzi alla Corte d'Appello, a seguito di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione ha censurato le considerazioni del Giudice d'Appello per avere ritenuto che anche alla proposta fosse ascrivibile la pericolosità di cui all'art. 4, lett. a) d.lgs 159/2011 (pericolosità qualificata di tipo mafioso), benché tale qualificazione non risultasse in modo de tutto univoco dal decreto del Tribunale, che invece aveva ravvisato nei confronti della stessa una pericolosità diversa. La Suprema Corte ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato in tema di correlazione tra proposta e provvedimento applicativo, osservando che "il fatto su cui va garantito il contraddittorio è rappresentato dagli accadimenti idonei a sostenere la valutazione di pericolosità che vanno introdotti nel procedimento già in sede di formulazione della proposta ed in relazione ai quali il soggetto è chiamato a controdedurre. Una volta introdotti gli elementi fattuali che caratterizzano il percorso di vita del soggetto ed una volta assicurato lo sviluppo del contraddittorio su tali elementi, il giudice può ben ritenere -senza alcuna violazione dei diritti difensivi- che la categoria di pericolosità in cui inquadrare il soggetto sia diversa da quella originariamente ipotizzata (...) nel caso in esame la presenza del dubbio espresso dalla stessa Corte adita sul significato dei fatti contenuti nel primo decreto e nella proposta dimostra che di quei fatti l'interessata non abbia potuto cogliere i possibili significati inferenziali, vanificando l'impegno difensivo i contrasto critico alla contestazione. Di tale aspetto di sicura rilevanza circa l'esistenza o meno di un fattore di compressione dei diritti difensivi il decreto impugnato non si è affatto curato, nel procedere ad una diversa qualificazione della pericolosità della ricorrente.

In sede di rinvio la Corte d'Appello, nel richiamare quanto sollecitato dalla Suprema Corte, ha ritenuto che la proposta sia stata socialmente pericolosa ai sensi degli artt. 1, lett. a) e b) e 4, lett. a) del decreto n. 159/2011, dovendosi escludere ogni violazione del diritto di difesa in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento di tale accertamento erano noti alle parti, ed

*inequivocabilmente indicati, sin dalla proposta applicativa. Ed ancora nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato (Cass. Pen. Sez. I, n. 299966/2013, fattispecie in cui la Corte ha ravvisato violazione del principio per essere stata applicata la misura di prevenzione in relazione all'appartenenza dell'interessato ad un clan mafioso distinto rispetto a quello indicato nella relativa proposta, senza che tale circostanza fosse stata oggetto di contestazione o fosse emersa nel contraddittorio); nel procedimento di prevenzione, non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio (Cass. Pen. Sez. I, n. 32032/2013, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la diversa qualificazione in quanto il materiale cognitivo utilizzato era stato portato a conoscenza della difesa sin dall'atto introduttivo del procedimento); infine in tema di procedimento di prevenzione, non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento, iniziato ai sensi della legge n. 1423 del 1956, sia poi proseguito a norma della legge n. 575 del 1965 per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto (Cass. Pen. Sez. VI, n. 7910/2011, fattispecie in cui la corte ha ritenuto corretto l'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità qualificata quale indiziato di associazione di tipo camorristico nonostante il riferimento, nel decreto di fissazione della prima udienza, alla pericolosità generica, in quanto già nella proposta del PM si indicava, fra gli elementi fondanti la pericolosità, l'inserimento del proposto in noti ambienti malavitosi ed il contraddittorio dibattimentale si è esplicitato proprio sugli sviluppi investigativi e processuali sintomatici della pericolosità qualificata, acquisiti nel corso del procedimento). (Decr. Corte Appello Torino n. 79 del 29 dicembre 2016).*

### **2.13 Competenza del giudice di prevenzione**

*In procedimento d'appello a carico di persona destinataria -in prima istanza- della sorveglianza speciale perché dedita a reati contro il patrimonio in numerose località del Paese, il Giudice di prevenzione respinge l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa in quanto, posto che il criterio determinativo sancito dall'art.5 della L.n.159/2011 è quello della dimora del proposto, è assodato ed incontrovertibile (..) che (..) abiti stabilmente e da diversi anni in (...) con la propria famiglia, e che ad (...) si trovino, da tempo, tutti i suoi interessi economico patrimoniali, dall'abitazione ai conti correnti bancari alle aziende a lui riconducibili. A riprova di ciò è agevole rilevare che l'utilizzo del criterio basato sull'individuazione del luogo ove egli risulta aver posto in essere le condotte delittuose poste a base della sua ritenuta pericolosità sarebbe da un lato del tutto fuorviante, perché si deve ritenere con obiettivo fondamento ch'egli preferisca attuare le proprie condotte criminose contro il patrimonio in territori diversi dai quello nel quale risiede (..) e dall'altro oggettivamente impossibile, dovendosi per forza di cose concludere che l'individuazione di un territorio diverso da quello di (...) avrebbe un ineludibile connotato di arbitrarietà.*

*Il Giudice non manca di ricordare che la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione -spiega Cass. pen. sez.V, sent. n. 1906/2010- spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a la sciar desumere la sua pericolosità (..). Ne consegue che detta competenza deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale. Sennonché, secondo il Giudice, una applicazione meccanica di questa giurisprudenza, a ben vedere, porterebbe a confermare comunque il giudizio del Tribunale di (...) che, avendo a che fare con una pluralità di elementi sintomatici collocati in zone diverse del territorio nazionale, ha ritenuto di applicare il criterio del delitto punito con la sanzione edittale più elevata (..). Sostenere che il Tribunale competente dovrebbe essere quello di (...) solo perché lì (..) ha subito la condanna più severa fra quelle che figurano sul suo certificato penale e perché in*

*quella sede egli è stato fra l'altro giudicato per un reato associativo -oltretutto consumato a (...)- significherebbe all'opposto confondere il piano penale con quello di prevenzione, e finire con l'attribuire, in concreto, al concetto di dimora un significato non diverso ma radicalmente incompatibile con quello che tale espressione possiede nell'ordinamento giuridico e nella lingua italiana, dal momento che non risulta che (..) abbia mai vissuto a (...). D'altro canto, affermare, in considerazione del luogo ove il reato associativo di ci a tale sentenza è stato consumato, che il foro competente dovrebbe essere quello di (...) -ma un addebito analogo tuttora pendente (..) è radicato in quel di (...) - significherebbe trascurare completamente il fatto che (..) abbia da molti anni trasferito i propri interessi e la propria operatività in territorio diverso (..). In realtà, conclude il Giudice, l'operazione ermeneutica più corretta della giurisprudenza appare essere quella che, assumendosi che il proposto manifesti la propria pericolosità anche reimpiegando in attività lecite raccolte in modo illecito, porta ad individuare il foro competente in quello ove tale reimpiego ha sempre avuto luogo, vale a dire il territorio di (...)* (Decr. Corte Appello Torino n. 4 del 17 gennaio 2017).

## **2.14 Autonomia del giudizio di prevenzione**

In procedimento d'appello a carico di persona ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché dedita a reati contro il patrimonio, il Giudice di prevenzione statuisce che a fronte di recente ordinanza cautelare adottata dal Gip Torino -per quattro furti commessi nel volger di pochi mesi con scasso di bancomat di Istituto bancario- *di ben scarsa rilevanza è la notazione difensiva della mancanza, allo stato, di una condanna, posto che secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice di prevenzione è in piena indipendenza autorizzato ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti, o dalle pendenze giudiziarie del proposto, sempre che egli sottoponga i relativi fatti (ivi compresi, eventualmente, quelli che abbiano dato luogo a pronuncia assolutoria a nuova ed autonoma valutazione* (Decr. Corte Appello Torino n. 1 del 10 gennaio 2017).

In termini analoghi ed in procedimento d'appello a carico di persona ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché ripetutamente colpita da condanne -definitive e non- per fatti di rapina, ricettazione, cessione di sostanze stupefacenti, truffa, circonvenzione di incapaci, per il Giudice, *quanto alla pretesa insussistenza di condanne successive alla notifica dell'avviso orale, è sufficiente rimarcare (..) che nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzabilità di qualunque elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso, e persino definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo, per il suo valore sintomatico, a dimostrare la pericolosità sociale del proposto* (Decr. Corte Appello Torino n. 2 del 13 gennaio 2017).

Ed ancora, in procedimento d'appello a carico di persona destinataria in prima istanza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in ragione delle plurime condanne e pendenze per delitti contro il patrimonio e di narcotraffico -nonché della previa soggezione a misura di prevenzione personale- il Giudice precisa che *ai fini della valutazione del requisito della pericolosità vengono in rilievo, oltre ai fatti per i quali è intervenuta sentenza irrevocabile, anche i semplici precedenti di polizia, i carichi pendenti e, a maggior ragione, le sentenze non definitive, da cui ben possono trarsi elementi utili a valutare la tendenza del proposto a violare la legge, la sua permeabilità all'efficacia dissuasiva della repressione penale (arresti, misure cautelari, condanne) e la concretezza del rischio che la condotta antigiuridica o pregiudizievole per la pubblica sicurezza si protragga in futuro* (Decr. Corte Appello Torino n. 12 del 26 gennaio 2017).

## **2.15 Pericolosità comune**

In procedimento d'appello a carico di persona cui in prima istanza è stata applicata la sorveglianza speciale perché ripetutamente colpita da ripetute condanne -definitive e non- il Giudice conferma il giudizio di pericolosità *limitando (..) l'analisi del curriculum vitae ai soli eventi indicativi*

*dell'inclinazione a procacciarsi di che vivere mediante la realizzazione di delitti (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni e per delitti non connotati da scopi di profitto). Pur così circoscritto il perimetro delle infrazioni da valutare, esso comunque evidenzia la tendenza del (...) a procurarsi illecitamente le fonti di sussistenza le fonti già dal luglio del 2004 quando si introduceva in una villa (...) previa effrazione di un'inferriata ed asportava monili in argento ed una autovettura (...)(Decr. Corte Appello Torino n. 2 del 13 gennaio 2017)*

## **2.16 Pericolosità comune e capacità reddituale.**

In procedimento d'appello a carico di persona ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché ripetutamente colpita da condanne -definitive e non- per fatti di rapina, ricettazione, cessione di sostanze stupefacenti, truffa, circonvenzione di incapaci, il Giudice conferma il giudizio di pericolosità -ex art.1 lett. a) e b) DLvo 159/2011- in quanto fondata su *plurimi pregiudizi (definitivi e non), che abbracciano un lunghissimo arco temporale (dal 1990 al dicembre 2015), interrotto unicamente dai periodi di detenzione. Per la loro natura e tipologia, inoltre i suddetti reati sono idonei a produrre profitti illeciti e quindi a consentire, quantomeno in parte, il sostentamento del nucleo familiare del proposto in difetto di documentate fonti lecite reddituali* (Decr. Corte Appello Torino n. 2 del 13 gennaio 2017).

## **2.17. Attualità della pericolosità comune**

In procedimento d'appello a carico di persona ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché ripetutamente colpita da condanne -definitive e non- per fatti di rapina, ricettazione, cessione di sostanze stupefacenti, truffa, circonvenzione di incapaci, il Giudice ritiene che *non assume rilievo dirimente, nel senso di escludere l'attualità della pericolosità sociale, la circostanza (...) che la compagna del proposto sia invalida civile, non autosufficiente e che costui l'assistesse quotidianamente. Tale situazione familiare, non solo non ha impedito a (...) la commissione di illeciti (...) ma rappresenta un indubbio incentivo, per il proposto, al reperimento dei mezzi di sostentamento anche attraverso la commissione di illeciti* (Decr. Corte Appello Torino n. 2 del 13 gennaio 2017).

In procedimento d'appello a carico di straniera ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché condannata in appello per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere -riconosciuto in continuazione con altri reati già oggetto di sentenze ex art.444 c.p.p.- il Giudice osserva come *la tipologia dei reati commessi e la loro stretta contiguità temporale (riscontrate dal riconoscimento del vincolo della continuazione) rendono innanzitutto evidente la capacità della proposta di inserirsi in diversi contesti criminali organizzati, dediti alla commissione di reati fortemente lucrativi quali lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione o la clonazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Inoltre, il fatto che, nonostante i due precedenti giudizi, conclusi entrambi con la concessione, in suo favore, della sospensione condizionale, il proposto abbia perseverato nell'illecito ponendo in essere ulteriori condotte di analoga natura è dimostrativo dell'insensibilità della medesima al rispetto dei precetti normativi. A fronte di ciò, la circostanza che la proposta abbia scontato un lungo periodo di detenzione in carcere tenendo -doverosamente- una condotta corretta non è sufficiente a supportare la cessazione della pericolosità sociale, difettando la prova di un effettivo mutamento di vita del soggetto e del suo definitivo allontanamento dagli ambienti criminali. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, tale prova non può essere ritenuta integrazione dalla certificazione prodotta, che attesta unicamente (...) l'iscrizione di (...), per l'anno scolastico 2016-2017, ad un corso di qualificazione professionale generico.* (Decr. Corte Appello Torino n. 3 del 13 gennaio 2017)

Analogamente, in procedimento d'appello a carico di persona destinataria, in prima istanza, della sorveglianza speciale perché condannata -nei gradi di merito- per associazione a delinquere e furti in aziende nonché con pendenze della stessa natura, reati tutti commessi nel biennio 2014-15, il Giudice -ad inizio 2017- conferma il giudizio di *elevata pericolosità sociale (...) che appare tuttora attuale, nonostante il periodo trascorso in detenzione, non risultando che il proposto abbia intrapreso alcun percorso rivolto all'allontanamento dai sodali ed ad un reale cambiamento di vita* (Decr. Corte Appello Torino n. 7 del 23 gennaio 2017)

In procedimento d'appello a carico di persona destinataria in prima istanza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in ragione delle plurime condanne e pendenze per delitti contro il patrimonio e di narcotraffico -nonché della previa soggezione a misura di prevenzione personale- il Giudice, ad inizio 2017- conferma che *l'attualità della pericolosità di (...) non può esser posta in discussione, avendo (...) continuato a commettere lo stesso genere di reati sino al 3.3.2015, giorno a partire dal quale è stata continuativamente ristretta in carcere; non si vede dunque per quale motivo dovrebbe ritenersi che la pericolosità sociale di (...) sia attualmente cessata e che (...) si asterrà, in futuro, dal commettere altri reati, tenuto conto dell'indifferenza rispetto alle esperienze giudiziarie subite nel passato, anche recente; né risulta intervenuto alcun elemento di novità atto a rivedere il negativo giudizio prognostico derivante dalla considerazione della sua condotta pregressa, non emergendo né che (...) abbia manifestato resipiscenza per le azioni commesse né che abbia in alcun modo mutato stile di vita e rescisso i solidi legami con l'ambiente del narcotraffico in cui è evidentemente ben inserita* (Decr. Corte App. Torino n. 12 del 26 gennaio 2017).

## **2.18 Pericolosità comune ed attività lavorativa.**

In procedimento d'appello a carico di persona destinataria in prima istanza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in ragione delle plurime condanne e pendenze per delitti contro il patrimonio e di narcotraffico -nonché della previa soggezione a misura di prevenzione personale- il Giudice valuta negativamente l'assenza di una qualche occupazione, nel senso che la persona *continua ad essere priva di attività lavorativa lecita stabile e produttiva di reddito adeguato al suo sostentamento, se si considera che, dagli accertamenti eseguiti dall'autorità proponente, è emersa l'assoluta discontinuità dei periodi lavorativi di (...) ed in ogni caso la percezione di redditi del tutto inadeguati ad assicurare le primarie esigenze di vita: il che rafforza ulteriormente la conclusione che (...) si mantenga abitualmente in vita grazie al provento di traffico di stupefacenti* (Decr. Corte Appello Torino n. 12 del 26 gennaio 2017).

In procedimento d'appello a carico di persona destinataria, in prima istanza, della sorveglianza speciale perché dedita a reati contro il patrimonio, il Giudice riconosce come *scarsamente concludente (...) la circostanza dell'attività lavorativa svolta dal proposto essendosi accertato che proprio le conoscenze tecniche e le esperienze maturate nel settore delle serrature e della sicurezza sono state 'investite' nei furti ai danni dei bancomat, agevolandoli o rendendoli possibili* (Decr. Corte Appello Torino n. 1 del 10 gennaio 2017).

Analogamente, in procedimento d'appello a carico di persona tossicodipendente, cui in prima istanza le stata applicata la sorveglianza speciale in forza di varie condanne e pendenze per delitti per lo più predatori -ancorché *non recentissimi*- il Giudice conclude che *a fronte di tale curriculum criminale di indubbio spessore e che documenta una persistente inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio, appaiono non rilevanti né probanti in senso favorevole le allegazioni difensive. E ciò innanzitutto perché l'unica attività lavorativa lecita svolta dal proposto risulta essere quella di 74 giorni nel corso del 2013 quale operaio alle dipendenze della moglie (...). Dopo tale esperienza, nulla è più documentato e sono rimaste allegazioni prive di congrua dimostrazione*

*le affermazioni del proposto circa l'intenzione di aprire un autolavaggio con denaro proveniente dalla liquidazione 'da parte della società per cui ho lavorato' e grazie ad un non meglio precisato contributo; così come è rimasta priva di riscontri certi e anche di conseguenze concrete la asserita frequentazione di corso ENAIP. E poi perché la frequentazione costante e proficua del SERT è una mera allegazione smentita peraltro dalla documentazione proveniente proprio dal servizio dipendenze che (...) riferiva che il paziente non rispettava gli appuntamenti e non era in grado di astenersi dall'uso di sostanze (..) (Decr. Corte Appello Torino n. 8 del 26 gennaio 2017)*

Per contro, in procedimento d'appello a carico di persona ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa con numerosi precedenti e pendenze soprattutto per reati contro il patrimonio, il Giudice ne valuta positivamente l'impegno lavorativo- e revoca quindi la sorveglianza applicata- osservando che *esaminando i documenti relativi alla condotta attuale del proposto, sembrerebbe che, effettivamente, sia intervenuto -per la prima volta nella vita del (...)- un reale cambiamento. Certamente, ancora nel gennaio e nel marzo 2015 (...) ha reiterato le sue pregresse ed abituali condotte delittuose; ma così non è più nell'ultimo anno, da quando egli ha iniziato, nel dicembre 2015, a lavorare (...) a tempo pieno come cuoco nel ristorante (...). Lavoro che, probabilmente per la prima volta nella sua difficile vita, (...) sembra aver preso sul serio, tanto che il suo datore, oltre ad avere recentemente prorogato il suo contratto sino al dicembre 2017, lo descrive in termini lusinghieri* (Decr. Corte Appello Torino n. 6 del 23 gennaio 2017).

## **2.19 Pericolosità comune ed età**

In procedimento d'appello a carico di persona (di anni 71) ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché dedita a reati contro il patrimonio, il Giudice rileva come *scarsamente rilevanti le notazioni difensive sull'età del proposto (invero non particolarmente elevata), posto che l'età non gli ha impedito la commissione di gravi reati contro il patrimonio nel corso di tutto il 2015 e fino all'arresto dell'ottobre del medesimo anno* (Decr. Corte Appello Torino n. 1 del 10 gennaio 2017) .

## **2.20 Pericolosità comune e tossicodipendenza**

In procedimento d'appello a carico di persona tossicodipendente -già destinatario di sorveglianza speciale nel 2011 nonché di avviso orale nel 2013- cui le è stata di nuovo applicata la sorveglianza speciale in forza di numerose condanne e pendenze accumulate -a partire dal 2013- per delitti per lo più contro il patrimonio, il Giudice prende atto che *a fronte di un tale curriculum criminale che smentisce il diradarsi degli episodi delittuosi allegato dalla difesa (...), soltanto (...) in prossimità della udienza d'appello avanti la Sezione Misure di Prevenzione il (...) risulta esser stato inserito nella Comunità Terapeutica (...) dove svolgerà un percorso terapeutico riabilitativo. Atteso che dalla relazione del SERT e della educatrice, datata 30.11.2016, egli risulta esser stato inizialmente incostante rispetto alla adesione del programma terapeutico, non può allo stato affermarsi che il (...) abbia superato quella situazione critica di tossicodipendenza che costituisce il substrato della sua evidente progressione criminosa. La troppo recente adesione del (...) ad un programma terapeutico non consente di superare il condivisibile giudizio di attuale pericolosità sociale espresso dal Tribunale di Prevenzione alla luce di una inclinazione criminale costante e resistente ad ogni effetto deterrente sia dei periodi di carcerazione, sia degli effetti delle misure di prevenzione già sofferte* (Decr. Corte Appello Torino n. 9 del 26 gennaio 2017).

## **2.21 Sorveglianza speciale ed obbligo di soggiorno.**

In procedimento d'appello a carico di persona destinataria, in prima istanza, della sorveglianza speciale perché condannata -nei gradi di merito- per associazione a delinquere e furti in aziende nonché con pendenze della stessa natura -reati tutti commessi nel biennio 2014-2015-, il Giudice osserva come *l'elevato grado di pericolosità sociale del proposto, unito alla constatazione della sua mobilità sul territorio -i furti aggravati risultano commessi in diverse località del Piemonte ed altresì Lombardia- impongano, affinché la misura di prevenzione personale espliciti un reale effetto deterrente, di mantenere l'obbligo di soggiorno* (Decr. Corte Appello Torino n. 7 del 23 gennaio 2017).

## **2.22 Sorveglianza speciale e sospensione della pena.**

In procedimento d'appello a carico di persona destinataria, in prima istanza, della sorveglianza speciale per aver cumulato tre denunce per reati contro il patrimonio, una condanna non definitiva per furto ed un arresto in flagranza per rapina impropria, il Giudice *con riguardo alla concessa sospensione condizionale per il furto (...) -la cui condanna è stata confermata dalla Corte d'appello (...) - non ignora che l'art.166 c.2° c.p., dispone che 'la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione'; ma segue il costante insegnamento della Suprema Corte laddove afferma: 'La disposizione di cui al secondo comma dell'art.166 c.p. non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili aliunde (così tra le più recenti, sentenza n. 921 dell'11.11.2014 sez.6°). Nel caso di specie, quanto già sopra esposto, unito alla constatazione che la condanna per rapina impropria -per la quale (...) è stato arrestato in flagranza- avrà probabilmente come la seguito la revoca del beneficio (concesso per il furto), comportano la conferma del decreto (di applicazione della sorveglianza speciale)* (Decr. Corte Appello Torino n. 16 del 6 marzo 2017).

## **2.23 Intestazione fittizia dei beni**

Nel procedimento d'appello a carico di persona ritenuta in prima istanza socialmente pericolosa perché dedita a delitti contro il patrimonio, il Giudice conferma anche il provvedimento di confisca di autovettura -del valore di ca. €25.000- nella sua disponibilità ancorché intestata alla cognata. E ciò innanzitutto, perché *anche considerando i redditi della moglie ed alcuni modesti utili derivanti da alienazioni immobiliari, deve escludersi che nel 2015 il proposto potesse manifestare capacità di spesa significativa per beni durevoli*. E poi, *l'acquisto dell'autovettura (...) formalmente intestata alla terza opponente (...) è avvenuto proprio nel periodo immediatamente successivo all'inizio dell'escalation criminale evidenziato dalla ordinanza cautelare, ed in particolare poche settimane dopo la commissione da parte del proposto del furto ai danni di filiale bancaria (...) che aveva fruttato un bottino di ben € 62.120 in contanti*. Inoltre, *s'è acclarato in termini di assoluta certezza che l'autovettura (...) era effettivamente nella disponibilità personale ed esclusiva del proposto*. Infine, a fronte dell'insieme di elementi che *depongono univocamente per l'acquisto fatto -dalla cognata- nell'interesse e per conto del proposto, non assume rilievo la circostanza che costei abbia acceso un finanziamento per l'acquisto, poiché è del tutto evidente che un forte esborso in contanti da parte del proposto stesso o della coniuge del parente prossimo sarebbe stata altamente sospetta, e l'operazione avrebbe disvelato a seguito di accertamenti superficiali la reale titolarità del bene* (Decr. Corte Appello Torino n. 1 del 10 gennaio 2017).

In procedimento d'appello avverso il provvedimento di confisca disposto su immobile acquistato da terza interessata in nome e per conto dei propositi assoggettati alla sorveglianza speciale, il Giudice nel confermare l'insussistenza di capacità reddituale in capo a costei -quale elemento probante la fittizietà della proprietà- osserva che *l'attività di giostraio (svolta dal coniuge) richieda investimenti in macchinari, mezzi, soluzioni abitative mobili ecc. è indubitabile, ma è del tutto arbitrario trarre da questo dato anche la convinzione di ricavi annuali sensibilmente superiori alle spese, e cioè a 'redditi cospicui', che dunque al contrario di quanto afferma il difensore 'auto evidenti' sul piano logico. Non solo, perché depongono viceversa per l'assoluta modestia delle possibilità economiche del nucleo familiare sia la lunghissima serie di denunce per reati contro il patrimonio (della terza interessata), sia la pressoché ininterrotta permanenza nei campi nomadi (...), luoghi che la donna tra il 2005 ed il 2014 ha costantemente indicato come propri domicili nei vari procedimenti penali (...), anche al fine di trascorrervi periodi di arresti domiciliari (circostanza evidentemente senza senso ove la stessa avesse avuto la disponibilità effettiva dell'alloggio a ei intestato).* (Decr. Corte Appello Torino n. 5 del 10 gennaio 2017).

## 2.24 Provenienza dei beni

In procedimento d'appello avverso il provvedimento di confisca disposto su immobili intestati alla coniuge del proposto riconosciuto pericoloso in quanto gravato da numerose pendenze e condanne per reati contro il patrimonio, il Giudice respinge quanto prospettato dalla difesa, secondo cui le acquisizioni dei beni confiscati sarebbero giustificate da precedenti compravendite immobiliari, a loro volta rese possibili da risalente donazione di £ 50 milioni in contanti da parte dei genitori della terza interessata. Al riguardo il Giudice osserva, innanzitutto, che *la asserita donazione è assolutamente indimostrata e non viene allegato alcun elemento che circostanzi la dazione, neppure con riferimento al tempo ed alle modalità. E poi è la stessa ragione giustificatrice addotta dalla difesa (...) che smentisce la fondatezza dell'asserzione. Il ricorrente sostiene che la somma di Lire 50.000.000 fu consegnata alla (...) da parte dei genitori (non si sa neppure in quale momento storico), in quanto la terza interessata si trovava in difficoltà economica per la necessità di mantenere i quattro figli. Peraltro, la ragione addotta dalla (...) è smentita in modo tranchant dall'operazione di speculazione edilizia compiuta. Con il denaro donatole, la (...), lungi dal mantenere i figli, acquistò nel 1997 un terreno sito in (...) per l'importo di Lire 52.250.000. Su tale terreno poi procedette a costruire un immobile che vendette successivamente per il prezzo indicato nel rogito di euro 59.200,00 ma al prezzo effettivo di euro 225.000,00. Negli anni precedenti al '97 e fino al 2004 l'intero nucleo familiare non ebbe alcuna entrata regolare, salvo per l'anno 2004 in relazione al quale risulta un reddito lordo di € 7.187,00 in capo al proposto.*

Insomma, *la famiglia (...) non poté fruire di alcun introito lecito per il mantenimento per tutto quel periodo e, dunque, l'asserita donazione avrebbe dovuto essere necessariamente finalizzata al sostentamento del nucleo familiare e non già utilizzata per l'acquisto di un bene immobile, tra l'altro neppure destinato ad abitazione della famiglia ma ad operazione meramente speculativa. Conseguentemente, l'assoluta mancanza di riferimenti fattuali della donazione (non è neppure indicato l'anno in cui sarebbe stata effettuata, elemento che consentirebbe di valutare la correlazione temporale con l'acquisizione), e l'illogicità dell'investimento a fronte dell'assoluta mancanza di redditi regolari, rende del tutto inattendibile l'asserzione dell'avvenuta donazione. Al contrario, il denaro con cui è stato acquistato il terreno non può che avere origine illecita, costituendo il reimpiego di proventi dei reati predatori commessi dal proposto, stante la stretta correlazione tra la manifestata pericolosità di (..) e l'acquisizione immobiliare, in assenza di fonti lecite. Più precisamente, poco prima dell'acquisto dell'immobile in capo alla terza interessata, il proposto aveva commesso già ben tre reati predatori (tra cui anche furti in abitazione), provvedendo in tal modo al mantenimento del nucleo familiare ed all'accumulo di fondi destinati alle acquisizioni patrimoniali. Pertanto già il primo acquisto effettuato da costei è da ritenersi viziato e l'illiceità derivata si è riverberata su tutte le acquisizioni successive, in applicazione del pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui ' in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionalità finanziaria, reddituale o comunque lecita,*

*nel periodo di riferimento (fattispecie relativa alla confisca di beni costituenti il reimpiego del prezzo ottenuto dalla vendita di un immobile acquisito con fondi la cui provenienza non risultava comprovata la liceità: cfr. Cass. sez. I Sentenza n.35240 del 27/06/2013 CC -dep.21/08/2013) (Decr. Corte Appello Torino n. 18 del 9 marzo 2017).*

In procedimento d'appello avverso la confisca disposta in prima istanza o su beni immobili di ingente valore -€295.600 in denaro e €1.217.270 in gioielli, monili ed orologi di pregio- trovati nell'abitazione di persona -vittima di omicidio e- riconosciuta dedita da tempo alla ricettazione, il Giudice conferma il provvedimento respingendo anche la prospettazione difensiva secondo cui, da un lato *le dichiarazioni di riconoscimento (dei beni) effettuate dalle impugnanti darebbero conto dell'acquisto di tali beni da parte della loro famiglia in epoca precedente;* e dall'altro *i riconoscimenti (dei beni) effettuati da terzi (vittime di furto) su alcuni beni in sequestro (40 in tutto..) lascerebbero alquanto a desiderare (..).* Al riguardo il Giudice osserva che *del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto i riconoscimenti effettuati dalle terze interessate (famigliari della vittima) indimostrati ed inattendibili. Indimostrati perché non vi è alcun documento che dia conto della fondatezza della loro versione: le stesse fotografie prodotte dalla Difesa non sono datate, sono per certo relativamente recenti e il più delle volte raffigurano persone che indossano qualche gioiello o monile, senza evidentemente permettere di determinare nulla sull'origine o provenienza di tali beni. Sono inattendibili perché le modalità di custodia del denaro e dei preziosi in discorso (ivi compresi diversi chili di argento tagliato a pezzi in modo tale da non permettere di ricostruirne l'origine), (...) non hanno nulla che vedere con la condizione del legittimo proprietario, e perché è chiaro che se un numero considerevole di preziosi che le ricorrenti dicono siano lecitamente appartenenti alla loro famiglia, sono stati invece riconosciuti dalle vittime di furti, la credibilità delle stesse (...) viene meno in radice e non in relazione solo a tali beni specifici. E quand'anche si potesse ipotizzare che taluni riconoscimenti da parte delle vittime lascino a desiderare quanto a precisione e corrispondenza fra la denuncia originaria e le caratteristiche dell'oggetto del riconoscimento, non si potrebbe fare a meno di considerare che non risultano in alcun modo allagate, da parte delle terze interessate, fonti in grado di smentire, anche solo in via ipotetica, quanto emerge raffrontando i redditi dichiarati dal proposto, dalla moglie e dalla figlia, con le plurime convergenti fonti che danno conto dell'attività illecita svolta per anni da primo, e cioè che i beni in argomento, per il loro valore, non possono che avere un'origine criminosa.* (Decr. Corte Appello Torino n. 19 del 9 marzo 2017).

## **2.25 Confisca di prevenzione di immobili abusivi già acquisiti al patrimonio del Comune. Vincite Videolottery.**

In procedimento d'appello avverso il provvedimento di confisca a carico di gruppo familiare, alcuni dei quali componenti ritenuti socialmente pericolosi per delitti contro il patrimonio, la Corte -nel confermare il provvedimento di primo grado- ha innanzitutto *rigettato l'eccezione difensiva volta alla declaratoria di improcedibilità della richiesta di confisca degli immobili (...) sul rilievo che, già prima dell'instaurazione del giudizio di prevenzione, essi, essendo totalmente abusivi, erano passati nella proprietà del Comune (...), il quale però non era stato citato nel processo di prevenzione.*

Il Collegio dapprima richiama le osservazioni del primo Giudice ove si afferma che *la ratio delle misure di prevenzione è quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati ovvero sproporzionati alle persone socialmente pericolose che li detengono, a prescindere dal fatto che siano gli intestatari formali dei beni. Nel caso di specie, i beni immobili oggetto di richiesta di confisca erano ancora nella materiale disponibilità dei propositi, trattandosi di terreni su quali insistono le costruzioni abusive occupate a fini abitativi; osserva ancora il Tribunale che l'unica parte che potrebbe "dolarsi" dell'estromissione dell'ente pubblico sarebbe il Comune stesso e non certo la difesa dei propositi, privi di interesse concreto ad eccepire la circostanza; il Comune (...), interpellato sul punto, non solo non aveva formalizzato alcuna eccezione procedurale, ma, al contrario, aveva espressamente dichiarato di non avere alcun interesse alla materiale apprensione degli immobili, specificando, con due successive comunicazioni (...) di non avere alcun interesse*

*all'utilizzo di tali beni; successivamente il Giudice di secondo grado afferma che difetta l'interesse dei ricorrenti ad impugnare il decreto di confisca, in quanto anche in caso di esito favorevole del gravame, questa Corte non potrebbe in ogni caso disporre la restituzione dei beni ai propositi, che non vantano più alcun diritto sui cespiti oggetto di misura ablatoria. Come è noto, infatti, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Esso è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante<sup>4</sup>. Né si può ragionevolmente sostenere che i propositi vantino un interesse alla coltivazione del ricorso per il fatto che, in caso di revoca della confisca di prevenzione, essi potrebbero continuare ad occupare abusivamente gli immobili, stante la perdurante inerzia del Comune (...) nel disporre lo sgombero coattivo e nel procedere alla demolizione dei manufatti abusivi; trattasi evidentemente di un interesse che, discendendo dalla sostanziale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi orma definitivi, non è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Risulta così assorbita e superata anche l'eccezione preliminare sollevata dalla Difesa, anch'essa peraltro evidentemente inammissibile, in quanto l'unico soggetto legittimato a dolersi della mancata citazione in giudizio del Comune (...) è il Comune stesso, il quale peraltro interpellato nel corso della procedura di primo grado, ha espressamente dichiarato di non aver nulla da eccepire al riguardo. Erra il difensore nel sostenere che non esisterebbe alcuna norma che limiti il diritto di una parte di eccepire l'omessa citazione dell'altra; tale norma, invece, esiste, ed è l'art. 182 c.p.p., che esclude la possibilità di eccepire le nullità da parte di "chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata", norma che, per il suo carattere generale, si applica sicuramente anche nel procedimento di prevenzione; ed è proprio in forza di detta disposizione che la giurisprudenza di legittimità pacificamente esclude l'interesse dell'imputato, ad esempio, ad eccepire la nullità derivante dall'omessa citazione di persona offesa<sup>5</sup> e quella derivante dalla omessa citazione del responsabile civile nel giudizio di appello<sup>6</sup> ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso<sup>7</sup>. Non vale ovviamente a sovvertire siffatta conclusione l'osservazione difensiva secondo cui il Comune è un ente pubblico portatore di interessi generali, atteso che i ricorrenti, nell'impugnare il decreto di confisca, non hanno fatto valere alcuno di detti interessi, assumendo per contro la propria assenza di pericolosità attuale e la carenza di prova in ordine all'origine illecita delle risorse impiegate per l'acquisto degli immobili. Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del decreto pronunciato da questa Corte d'Appello in data 8 luglio 2010 nell'ambito di diverso procedimento di prevenzione, oggi prodotto dalla difesa, in quanto, come emerge dalla relativa motivazione, il caso allora sottoposto al vaglio della Corte era diverso da quello oggi in esame posto che il proposto e il terzo formalmente intestatario dell'immobile non avevano la disponibilità del bene, mentre, come si è più volte osservato, i propositi abitano attualmente negli immobili sottoposti a confisca.*

Quanto alle vincite ottenute da parte di quattro propositi alle Videolottery consistenti in somme che superano le 121.000 Euro a fronte di 27 giocate, la Corte richiama ancora una volta -condividendole- le osservazioni del Tribunale, secondo le quali *non sarebbero credibili, poiché sulla base della comune esperienza e della ragionevole statistica del gioco aleatorio, le modalità di funzionamento del gioco della Videolottery non consentono l'identificazione della persona che ha effettuato materialmente la giocata vincente e che la normativa vigente prevede l'obbligo di identificazione soltanto di colui che, anche a distanza di giorni, si reca nei centri autorizzati per incassare le vincite superiori a 1.000 Euro (...) il commercio dei titoli di vincite costituisce ormai un dato di comune esperienza nelle aule giudiziarie e che il mercimonio dei ticket vincenti è finalizzato a schermare e giustificare la disponibilità di ingenti somme di denaro frutto di attività illecite, ponendo in essere una vera e propria opera di riciclaggio.*

---

<sup>4</sup> Ex plurimis, Cass. S.U. 13 dicembre 1995, rv 203093; Cass., sez. VI, 8 gennaio 2014, rv 261531

<sup>5</sup> Cass. Sez. II, 11 marzo 2011 n. 12765, rv. 250051

<sup>6</sup> Cass. Sez. IV, 9 ottobre 2014 n. 47288, rv. 260796

<sup>7</sup> Cass. Sez. V, 23 maggio 2014 n. 41004, rv. 260796

La Corte aggiunge che *tenuto conto, infatti, del notorio grado di elevata improbabilità di ottenere vincite mediante gli apparecchi da intrattenimento installati presso le sale-gioco, è del tutto inverosimile che non solo uno dei propositi abbia goduto di plurime vincite per un importo complessivo rilevante (€ 66.166,24) in un periodo di tempo ristretto (settembre 2011 – agosto 2012), ma che analoga sorte abbiano avuto vari componenti della sua famiglia (...). Posto che la normativa vigente consente il totale anonimato dei giocatori e che i tickets vincenti sono stati tutti incassati a distanza di giorni dalla vincita, ben più plausibile appare che detti tickets siano stati acquistati nel circuito illecito di smercio di tali titoli, allo scopo di creare un'apparenza di fonti lecite di reddito tali da giustificare il patrimonio accumulato dai propositi.* (Decr. Corte Appello Torino n. 20 del 20 marzo 2017).

## **2.26 Sproporzione tra somma di cui si richiede la confisca e redditi del proposto, in difetto della sussistenza del presupposto soggettivo della pericolosità sociale. Non accoglimento del ricorso del P.M.**

In procedimento d'appello avverso il provvedimento di confisca di Euro 131.000, rinvenuti dalla polizia giudiziaria nella disponibilità di cittadino italiano di origine straniera, incensurato, ritenuto dalla Pubblica Accusa il depositario di fiducia da parte di concittadini -indagati e imputati in separati procedimenti penali- dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso il decreto di reiezione del Tribunale, sostenendo che *il giudizio di pericolosità sociale deve essere valutato unitamente alla sproporzione tra redditi dichiarati e beni individuati, nel senso che quest'ultima deve ritenersi indiziante del fatto che il proposto tragga sostentamento da attività illecite, non appare condivisibile nella parte in cui sembra condurre, nell'analisi del caso concreto da parte dell'Ufficio requirente, ad un'affermazione di pericolosità sociale non solidamente fondata su condotte illecite con buon grado di certezza attribuibili al proposto.*

*Gli elementi addotti dal P.M., sostanzialmente reiterativi delle prospettazioni svolte in primo grado, sono infatti carenti in primo luogo quanto alla possibilità di inserimento del proposto in alcuna delle specifiche categorie di cui al combinato disposto degli artt. 4, lett. c) D.lgs 159/1011, ed in secondo luogo quanto agli indici rivelatori di pericolosità, entrambi presupposti necessari sia della misura personale che di quella patrimoniale, e non surrogabili con la sottolineatura della forte sproporzione della somma rinvenuta rispetto ai redditi dichiarati, a pena di incorrere in una motivazione tautologica, e dunque illogica o addirittura apparente. In particolare:*

- *il proposto, cittadino italiano di origine senegalese quasi cinquantottenne al momento della proposta del P.M., è completamente incensurato;*
- *l'interessato svolge regolare e lecita attività lavorativa, seppur di modesta redditività, come accertato nel corso delle indagini, gestendo (di fatto, non essendone il titolare) un phone center;*
- *nessuno dei tre procedimenti in materia di spaccio di stupefacenti cui si riferisce il P.M. nell'atto del ricorso si è concluso con richieste cautelari o con l'esercizio dell'azione penale nei confronti del proposto, né per reati concernenti gli stupefacenti, né per reati di ricettazione o riciclaggio dei relativi proventi;*
- *l'unica iscrizione a carico del predetto è quella per il reato di ricettazione, intervenuta solo in concomitanza della definizione (in senso reietivo della proposta del P.M.) del procedimento di prevenzione di primo grado, senza che risultino ulteriori sviluppi del procedimento;*
- *in nessuna delle varie sentenze allegare dal P.M. proponente si leggono accenni, anche solo incidentali, al proposto come a soggetto coinvolto in attività delittuose;*
- *nessuna delle pur numerosi conversazioni citate rimanda ad intese con gli interlocutori captati in ordine alla gestione del traffico di stupefacenti, né a cointeressenza del proposto in altre attività criminali;*
- *la tesi originaria della complicità del proposto nella predisposizione di falsi documenti volti a consentire ricongiungimenti familiari di cittadini extracomunitari, con violazione della normativa in materia di immigrazione, si è rivelata completamente priva di elementi di supporto, e non è stata neanche riproposta dal P.M. nei motivi di ricorso.*

*Deve sottolinearsi che le pur prolungate operazioni di intercettazione non hanno mai consentito di trarre elementi significativi della cointeressenza del proposto nell'attività illecita presupposta, né dimostrativi della consapevolezza dell'interessato della provenienza delle somme. Non sono inoltre emersi elementi idonei a chiarire se ed in quale misura il proposto fosse ricompensato da tale attività. Infine, per quanto le considerazioni del P.M., sintetizzabili con l'assunto "non poteva non sapere", siano plausibili sul piano logico, esse di per sé sole non valgono a falsificare al tesi difensiva che presenta il proposto come soggetto di riferimento per persone di comune origine senegalese, per quanto concerne la custodia di documenti e di denaro o le necessità di movimenti bancari, donde l'impossibilità di attribuirgli, quantomeno sul piano dell'elemento psicologico, condotte penalmente rilevanti. (Decr. Corte Appello Torino n. 21 del 23 marzo 2017).*

### **2.27 Sproporzione tra patrimonio mobiliare e reddito dichiarato. Mancato accertamento dell'origine della provvista. Revoca della confisca.**

*In procedimento d'appello avverso il provvedimento di confisca beni, titoli e somme in denaro per complessivi Euro 380.000 nella disponibilità dei terzi interessati (a seguito di annullamento con rinvio da parte della S.C. ove quest'ultima ha condiviso le argomentazioni relative ad una prima confisca, censurando contestualmente le motivazioni che hanno portato all'ablazione della citata somma), il Collegio di secondo grado ha fatto proprie le osservazioni della Corte di legittimità ove si afferma che i terzi interessati *non convivevano con il proposto e non soggiacevano, pertanto, alla presunzione di cui al D.Lgs 159 del 2011, art. 26, né si trovavano, con quest'ultimo, in rapporti tali da lasciar presumere l'intestazione fittizia dei beni suddetti. Pertanto, incombeva sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare che i valori sopra specificati erano solo fittiziamente intestati ai due anziani coniugi e che si trattava, in realtà, di beni appartenenti al proposto. E' bensì vero che la disponibilità indiretta, da parte del proposto, delle somme giacenti sui conti di deposito oggetto del sequestro (...) costituiva un indizio di disponibilità, da parte del proposto, anche degli altri valori mobiliari, ma si trattava di indizio insufficiente, da solo, a provare la fittizietà dell'intestazione, se non accompagnato dall'accertamento che gli intestatari formali non disponevano di una capacità reddituale o patrimoniale autonoma.**

*Tale accertamento non risulta effettuato, però, col necessario rigore, giacché entrambi i giudici di merito hanno ritenuto ingiustificato -senza alcuna motivazione effettiva- il possesso, da parte dei ricorrenti di valori mobiliari, ammontanti ad Euro 320.000, esistenti sui conti loro intestati (...) senza svolgere alcuna indagine in ordine alla formazione della provvista e senza contrastare in alcuna maniera la deduzione difensiva, secondo cui su di un libretto di risparmio della coppia erano giacenti, già nel 1983 -vale a dire, tre anni prima che divenissero suoceri del proposto- la considerevole somma di L. 300.000.000. Tale ingiustificato disconoscimento inficia in toto la ricostruzione operata dai giudici di merito, giacché il convincimento di intestazione fittizia è collegato, in misura determinante, al dichiarato e non dimostrato inquinamento del dato di partenza. (Decr. Corte Appello Torino n. 30 del 26 aprile 2017).*

### **2.28 Perimetrazione della pericolosità qualificata di tipo mafioso.**

*In procedimento d'appello avverso revoca di provvedimento di confisca di primo grado nei confronti di portatore di pericolosità sociale qualificata di tipo mafioso, a seguito di annullamento con rinvio statuito dalla S.C., la seconda Corte di merito ha confermato il decreto del Tribunale richiamando integralmente le osservazioni della Corte di legittimità. Quest'ultima afferma che relativamente ai pericolosi qualificati *la perimetrazione della pericolosità sociale è sottoposta a regole meno rigorose di quelle previste per la correlazione tra criminalità generica e incrementi patrimoniali. Il decreto di secondo grado non considera che il reato di cui all'art. 416 bis c.p., rappresenti solo il culmine delle condotte, tra cui i trascorsi politici che consentirono all'interessato di acquisire conoscenze e appoggi istituzionali per i fini tipici dell'associazione.**

*La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, con la conseguenza che in tema di pericolosità mafiosa il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intera via del proposto o se sia individuabile un termine iniziale e finale per valutare se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto o solo quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (si richiama la Corte alla già citata sentenza Cass. Sez. Un., n 4880 del 26.6.2014).*

*Il provvedimento del giudice territoriale afferma in modo apodittico -per la Corte di legittimità- l'irrelevanza delle precauzioni di natura fiscale poste in essere negli anni degli incrementi patrimoniali, allorquando il proposto affidava cospicue somme di denaro contante al nipote.*

*Trascura la valutazione della pur ritenuta evasione fiscale che è di per sé espressione di pericolosità, indipendentemente dall'appartenenza a gruppi criminali mafiosi, richiamando a questo proposito la sentenza della Cass. Sez. Un. n. 33451 del 29.5.2014, Repaci.*

*Neppure valuta adeguatamente la Corte territoriale, l'intestazione fittizia dei cespiti immobiliari in capo alla cognata di terza interessata (quest'ultima cognata del proposto), circostanza sintomatica di pericolosità sociale risalente nel tempo, di cui va tenuto conto in una valutazione globale della pericolosità sociale della personalità del proposto, nell'oggettiva progressione da sistematica evasione fiscale ad adesione ad associazione di tipo mafioso (...) tanto detto è evidente che le carenze, rectius le assenze motivazionali individuate ed il palese travisamento dei principi di diritto affermati in subiecta materia da questa Corte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio degli atti per un nuovo esame. (Decr. Corte Appello Torino n. 33 del 3 maggio 2017).*

## **2.29 Pericolosità sociale comune e delitti da profitto. Riferimento ai rilievi mossi dalla Corte EDU con la sentenza *De Tommaso*.**

*In procedimento d'appello avverso il provvedimento di confisca a carico di gruppo familiare, alcuni dei quali componenti ritenuti socialmente pericolosi per delitti contro il patrimonio, la Corte -nel confermare la misura personale e revocare quella patrimoniale- afferma che come insegna la Suprema Corte, la dimostrazione della realizzazione di attività contra legem da parte del proposto può essere "improntata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione" e "deve caratterizzarsi in termini di delitto -quantomeno ricorrente-produttivo di reddito".*

*Inoltre tale principio consente innanzitutto di escludere dal novero delle pendenze rilevanti ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) D.Lgs 159/2011 le denunce per i reati non connotati da scopo di profitto (come la resistenza a pubblico ufficiale e i falsi).*

*Relativamente alla misura personale, la Corte osserva che tenuto conto dei rilievi formulati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza in data 23.2.2017 (*De Tommaso contro Italia*), ritiene questa Corte che la prescrizione imposta dal Tribunale di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" debba essere interpretata in senso convenzionalmente orientato, ossia quale indicazione di natura esortativa e non precettiva, alla cui violazione non consegue sanzione.*

*Alla luce della citata sentenza, appare inoltre opportuno precisare, sulla scorta del dettato costituzionale, anche le coordinate della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni.*

*A parere della Corte, nella sua dimensione precettiva il divieto previsto dall'art. 8, comma 4, D.L.vo 159/2011 si riferisce alle sole riunioni contemplate nel secondo capoverso dell'art. 17 Cost. ("riunioni in luogo pubblico" per le quali "deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle") e non anche -come desumibile già dal tenore letterale della norma costituzionale- alla diversa categoria di quelle tenute "in luogo aperto al pubblico" (art. 17, primo capoverso, Cost.) purché pacifiche e "senz'armi", in ossequio al limite posto dal primo comma dell'art. 17 Cost. al diritto di riunione in generale (Decr. Corte Appello Torino n. 34 del 16 maggio 2017).*

### **2.30 Pericolosità sociale qualificata di tipo mafioso. Competenza territoriale e attualità della pericolosità qualificata.**

In procedimento di secondo grado relativo a propositi portatori di pericolosità sociale qualificata di tipo mafioso, originari della regione Calabria ma operanti in Valle d'Aosta, la Corte -nel confermare la misura di prevenzione personale statuita in primo grado- afferma che quanto a competenza territoriale:

- quella di prevenzione *va individuata in base alla prospettazione del proponente, trattandosi di questione preliminare di merito; (vedi Cassazione penale sez. I sentenza n. 51076 del 4 aprile 2014 in motivazione: “Nell'impostazione di accusa -unica rilevante a fini determinativi della competenza, posto che la stessa è basata sulla prospettazione- il potere di condizionamento del mercato esercitato dalle imprese del gruppo è dunque frutto di una pregressa riconoscibilità della associazione di stampo mafioso manifestatasi in (...) e che in tal luogo continua a mantenere il centro decisionale in tema di strategie criminose”);*
- *“nel caso in cui la pericolosità sociale del proposto si sia manifestata, se non esclusivamente almeno prevalentemente, attraverso la partecipazione ad un sodalizio criminale la identificazione della nozione di “dimora” non può che essere correlata ai tratti identificativi del sodalizio criminoso di riferimento e non può che condurre a ritenere prevalente (per tutti i soggetti indiziati di appartenenza al sodalizio) il criterio della localizzazione del gruppo associativo di riferimento, facente capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, luogo nel quale si radica la competenza, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni della stessa associazione. Il procedimento di prevenzione nei confronti dei soggetti che partecipano ad una associazione prescinde, quindi, dalle risultanze anagrafiche e sottintende, invece, un giudizio di pericolosità del soggetto con stretto e diretto riferimento all'associazione, nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata, direttamente o in via mediata l'esecuzione dell'attività illegale esplicita (vedi Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 23407 del 24 marzo 2015/1 giugno 2015).*

*Ciò premesso, va considerato che nella sua proposta il Pubblico Ministero allegava l'esistenza di una “locale” di ‘ndrangheta radicata nel territorio della valle d'Aosta, ossia di una struttura territoriale costituente articolazione autonoma collegata alla ‘ndrangheta calabrese; la prospettazione dunque, partiva non dalla mera constatazione che in territorio valdostano si trovassero le imprese o i soggetti “target” della forza intimidatrice della mafia calabrese, ma che in esso operasse una “locale”.*

*Ed è ormai assunto che detto modulo organizzativo proprio della “ndrangheta” è idoneo a fondare la competenza territoriale del giudice in cui abbia radicato la propria influenza, laddove non è assumibile -secondo gli approdi giurisprudenziali attuali- che le singole articolazioni di ‘ndrangheta dette appunto “locali” in quanto collegate alla “Casa madre” calabrese siano da essa dipendenti in modo da condurre sempre a ravvisare la competenza territoriale di Reggio Calabria, essendo al più ancora controverso se l'esteriorizzazione della forza intimidatrice debba necessariamente avvenire in detto territorio “d'esportazione” al fine di poter connotare tale associazione nell'alveo della previsione di cui all'art. 416 bis c.p. (vedi i diversi approdi di cui alla Cassazione penale sez. V, sentenza n. 31666 del 3 marzo 2015 rispetto a sez. VI, sentenza n. 44667 del 12 maggio 2016 entrambe relative alle “locali” operanti in Piemonte).*

*Dunque in base alla prospettazione del proponente che, pur allegando la appartenenza dei propositi genericamente alla ‘ndrangheta, poi richiama nella sua richiesta gli indizi a sostegno della esistenza di una “locale” di ‘ndrangheta operante nel territorio di Aosta, l'eccezione preliminare (sollevata dalla difesa per vizio di competenza) appare infondata.*

*Quanto all'attualità della pericolosità qualificata la Corte asserisce che i difensori di entrambi i propositi censurano la motivazione circa l'attualità della pericolosità, ricordando che le sentenze citate dal Tribunale presuppongono un accertamento giudiziale della partecipazione alla associazione mafiosa, o quantomeno del concorso esterno, accertamento che nel caso di specie difetta. Ricordando che l'attualità è presupposto indefettibile per tutte le categorie di pericolosità e*

*invocano la sentenza n. 291 del 2.12.2013 della Corte Costituzionale, nonché la pronuncia n. 20348 del 2014 della Corte di Cassazione per ricordare che uno dei proposti, lavora stabilmente dal 1994 come dipendente della (...) e solo da tale reddito trae sostentamento, non essendovi peraltro alcun accertamento giudiziale della sua appartenenza al sodalizio o del suo concorso esterno, potendosi quindi ritenere estemporaneo l'eventuale suo contributo alla associazione.*

*Quanto a (...), dopo il 2011 non vi è più alcun elemento indiziario a carico del proposto, il quale peraltro ha trascorso tre anni di carcerazione la cui ratio di risocializzazione e rieducazione potrebbe aver comportato modifiche in punto di pericolosità sociale.*

*La Corte è consapevole dell'esistenza di una corrente giurisprudenziale di legittimità che afferma che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento di formulazione del giudizio in sede di prevenzione, e, tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio sia decorso un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (vedi Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 53157 e n. 51666 dell'11 novembre 2016: nella prima la Corte ha annullato, per carenza di motivazione, il provvedimento che aveva fondato il giudizio di attualità della pericolosità del proposto sul ruolo rivestito all'interno del sodalizio senza considerare il non trascurabile lasso di tempo in cui il condannato era rimasto in stato di detenzione; nella seconda la Corte ha ritenuto viziata la valutazione di attualità della pericolosità sociale, fondata su una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e su un procedimento penale specifico, relativi a fatti risalenti fino a sette anni prima l'emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente ai quali non era stato acquisito nessun ulteriore elemento rivelatore dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio).*

*Ritiene tuttavia di condividere il diverso indirizzo secondo il quale "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo all'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative" (sez. V, sentenza n. 51735 del 12 ottobre 2016: fattispecie in cui la Corte ha ritenuta immune da vizi il provvedimento che, in assenza di condotte dissociative, aveva escluso che lo stato di detenzione per sei anni ed il corretto comportamento in carcere fossero idonei a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio; sez. VI, sentenza n. 52775 del 10 novembre 2016, in cui la Cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale secondo cui, alla luce della latitanza del soggetto protrattasi per oltre un anno e dei vincoli familistici del proposto con i promotori, il decorso di un periodo di circa sei anni dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione alla sentenza definitiva di condanna, non fosse sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza).*

*La Corte valorizza l'insegnamento da ultimo della Suprema Corte quando fa riferimento alla nota struttura delle mafie storiche (Sez. II sentenza n. 3945 del 12 gennaio 2017/27 gennaio 2017) ovvero la mafia siciliana, la camorra, la 'ndrangheta e la sacra corona unita, che si caratterizza per il carattere permanente della affiliazione, che può essere rescissa solo in caso di esplicito "recesso", ovvero di un atto di chiara dissociazione che deve emergere attraverso specifici elementi di prova e che non può essere desunta dal mero decorso del tempo, unitamente alla "inattività" criminale del proposto. Tale riconosciuto carattere permanente della affiliazione alle "mafie storiche" conduce il collegio a non condividere integralmente l'orientamento secondo cui la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Cass. sez. VI, sentenza n. 51666 dell'11 novembre 2016, rv. 268087; Cass. sez. II sentenza n. 39057 del 3 giugno 2014, rv. 260781). Tale orientamento che ha la sua matrice*

*giurisprudenziale nella ritenuta crisi di compatibilità tra la funzione rieducativa della pena detentiva e la presunzione di pericolosità che insiste sugli appartenenti alle associazioni mafiose (Cass. sez. I, sentenza n. 20948 del 7 maggio 2008, rv. 240422; Cass. sez. V, sentenza n. 34150 del 22 settembre 2006, rv. 235203; Cass. sez. I, sentenza n. 44151 del 5 novembre 2003, rv. 226608) resta condivisibile solo in relazione alla valutazione di pericolosità degli affiliati di associazioni non riconducibili nell'area delle "mafie storiche", ovvero limitatamente a quelle organizzazioni che si caratterizzano per l'uso del metodo mafioso, ma che non risultano caratterizzate dalla stabilità del vincolo.*

*Può pertanto ritenersi che per gli appartenenti alle mafie storiche la presunzione di attualità della pericolosità non è incisa dal tempo trascorso tra l'emersione degli indizi relativi alla affiliazione ed il momento di applicazione della misura di prevenzione; diversamente tale lasso di tempo rileva per gli appartenenti a sodalizi mafiosi non caratterizzati dalla stabilità del vincolo e genera in capo al giudice uno specifico onere motivazionale in ordine alla persistente "attualità" della pericolosità.*

*Nel caso di specie, difettano elementi per affermare che vi è stata una presa di distanza dalla associazione e dalle sue ramificazioni e ambiti di influenza (...) (Decr. Corte Appello Torino n. 35 del 24 maggio 2017).*

### **2.31 Pericolosità sociale comune e osservazioni sulle censure mosse dalla Corte CEDU con la sentenza De Tommaso.**

*In procedimento d'appello a carico di proposto portatore di pericolosità comune, la Corte, nell'accogliere parzialmente il ricorso della difesa (solo relativamente alla revoca dell'obbligo di soggiorno) la quale richiama la nota sentenza CEDU *De Tommaso* (in ordine alla incompatibilità delle misure di prevenzione con l'art. 2, prot. 4 Convenzione EDU sulla libertà di circolazione) afferma che *va preliminarmente valutato l'effetto della sentenza pronunciata il 23.2.2017 dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (...) in particolare va tenuto conto che, pur versandosi nell'ipotesi di specie di giudizio in ordine alla richiesta di revoca di misura di prevenzione personale applicata con decreto irrevocabile, deve essere valutata la tenuta della misura della sorveglianza speciale in esecuzione rispetto ai principi costituzionali e convenzionali.**

*La Pronuncia De Tommaso contro l'Italia ha affermato che le previsioni degli artt. 1,3 e 5 della Legge 1423/1956 si pongono in contrasto con il disposto dell'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, reso esecutivo in Italia con D.P.R. 217/1982.*

*Secondo il citato art. 2, "chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierli liberamente la sua residenza. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo. L'esercizio di questi diritti non può non essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui".*

*Secondo la Corte EDU, l'espressione "previste dalla legge" comporta non solo che la misura restrittiva della libertà di circolazione abbia una base legale nel diritto interno, ma altresì che la legge che importa la compressione di detta libertà sia "accessibile" ai cittadini e "prevedibile nei suoi effetti"; in particolare, una legge può ritenersi prevedibile solo a condizione che sia formulata in maniera sufficientemente precisa in modo da permettere al cittadino di regolare la sua condotta e di consentirgli di prevedere ragionevolmente le conseguenze che possono derivare da un determinato atto.*

*Con riferimento alla legge 1423/1956, la Corte EDU ha stabilito che le misure di prevenzione hanno una base legale nel diritto interno, che la legge stessa è accessibile ma che non prevede in*

*maniera sufficientemente dettagliata quali comportamenti siano da considerare socialmente pericolosi.*

*In particolare, dopo aver passato in rassegna l'orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia, la Corte EDU ha ritenuto che la legge in questione lungi dall'aver definito con chiarezza l'estensione delle modalità di esercizio del considerevole potere discrezionale attribuito ai giudici interni, non è formulata con una precisione sufficiente da offrire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e da permettere ai cittadini di regolare la loro condotta e prevedere con un sufficiente grado di certezza l'applicazione delle misure di prevenzione.*

*La Corte EDU ha altresì censurato la legge 1423/1956 sotto il profilo del contenuto delle misure di prevenzione, giudicando formulate in maniera molto generica, vaga e imprecisa le prescrizioni di vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare adito a sospetti e non partecipare a pubbliche riunioni: anche sotto questo aspetto, la legge interna lascerebbe ai giudici un largo potere discrezionale, senza indicare con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio di detto potere, sicché l'applicazione delle misure di prevenzione non è sufficientemente prevedibile e non offre garanzie contro possibili abusi.*

*In conclusione, la legge 1423/1956 è formulata in termini vaghi e eccessivamente generici: né le persone alle quali le misure di prevenzione possono essere applicate (art. 1) né il contenuto di alcune misure (artt. 3 e 5) sono definiti con una precisione e chiarezza sufficienti, sicché la legge non soddisfa i requisiti di prevedibilità che sono fissati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ne discende la violazione dell'art. 2 del Protocollo 4 in ragione del difetto di prevedibilità della legge.*

*La decisione in oggetto ha altresì dato atto che il D.P.R. (rectius D.Lgs.) 159/2011, pur avendo abrogato la legge 1423/1956, ha lasciato invariata la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione e, quanto alle misure applicabili, ha unicamente abrogato il divieto di frequentare osterie, bettole e case di prostituzione e previsto la facoltà del proposto di chiedere la celebrazione del processo in pubblica udienza.*

*Sulla scorta di detta decisione, sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale<sup>8</sup> (...) ritiene questa Corte che tale soluzione non costituisca una via obbligata, essendo doveroso e possibile procedere, in ossequio all'insegnamento della Corte Costituzionale (v. sent. 49/2015), ad una interpretazione del diritto convenzionalmente e dunque costituzionalmente conforme al dettato dell'art. 2 Protocollo 4 addizionale della Convenzione.*

*Si osserva innanzitutto che la stessa sentenza De Tommaso contro Italia, dopo aver affermato che una norma è "prevedibile" allorché offre una certa garanzia contro le ingerenze arbitrarie del potere pubblico, ha ritenuto che una legge attribuisce al giudice un potere discrezionale deve fissarne la portata, sebbene il dettaglio delle norme e delle procedure da osservare non debba necessariamente figurare nella legislazione stessa ("une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en fixer la portée, bien que le detail des normes et procédures à observer n'ait pas besoin de figurer dans la législation elle-meme").*

*Da tale principio discende evidentemente che le condizioni che costituiscono il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione ben possono essere fissate anche in via interpretativa dal supremo organo di nomofilachia nazionale: conclusione che del resto si trova esplicitata nella stessa decisione De Tommaso contro Italia, nella parte in cui passa in rassegna l'insegnamento della Corte di Cassazione in materia prevenzionale (par. C parte III "Le droit et le pratique internes pertinens").*

*Ebbene, non sfugge che detta rassegna, costituita da due pronunce, si ferma all'anno 2014; non viene tenuto quindi in considerazione l'arresto della Suprema Corte, I sezione penale, n. 31209 del 24 marzo 2015, in cui, con specifico riferimento al tema della pericolosità "generica" la Corte ha dettato un vero e proprio "statuto" del soggetto destinatario di misure di prevenzione in quanto*

---

<sup>8</sup> Corte d'Appello di Napoli 14 marzo 2017

*socialmente pericoloso ex art. 1, comma 1, lett. b). D.Lgs 159/2011, (ossia che “vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose”).*

*Afferma la Corte che, se giudizialmente in materia penale significa l'applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità debba poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò passibili di accertamento giudiziale; ne consegue che l'inquadramento del soggetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 159/2011 deve operarsi sulla base di idonei elementi di fatto e presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche:*

- a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;*
- b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento);*
- c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.*

*Significa ulteriormente la Corte regolatrice che l'attività contra legem, che deve caratterizzarsi in termini di delitto -quantomeno ricorrente- produttivo di reddito, può essere importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione.*

*Tale approdo ermeneutico consente, ad avviso di questa Corte, di superare le critiche sollevate dalla Corte EDU, atteso che le previsioni di cui alla legge (rectius D.Lgs) 159/2011 in ordine ai destinatari delle misure di prevenzione sul presupposto della ricorrenza di una forma di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs 159/2011, lungi dall'essere eccessivamente vaghe, generiche e indeterminate, risultano chiaramente precise e specificate, potendosi ritenere passibile di irrogazione di tali misure il soggetto che abbia realizzato in maniera non episodica ma per un significativo lasso temporale attività delittuose suscettive di produrre reddito illecito, destinato almeno in parte al sostentamento suo o della famiglia.*

*Ne discende che nessun rilievo può essere attribuito a meri sospetti, congetture, vaghi indizi, tendenze criminali o condotte genericamente illecite; di conseguenza, anche il potere discrezionale del giudice nell'individuazione dei destinatari di tali misure, lungi dall'essere svincolato da precisi parametri, deve confrontarsi con gli elementi di fatto descritti dianzi; risulta così superato il rilievo critico sollevato dalla Corte EDU, essendo chiaramente identificati gli elementi fattuali e gli specifici comportamenti che debbono fondare il giudizio di pericolosità sociale per dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione (vedi par. 117 sentenza De Tommaso contro Italia).*

*Le sopraesposte considerazioni dimostrano infine come, sulla base della lettura autorevolmente fornita dalla Corte Regolatrice della normativa in materia, il cittadino possa agevolmente regolare ex ante la propria condotta (astenersi in particolare dal commettere abitualmente delitti produttivi di reddito e sostentarsi coi relativi proventi) in modo da non incorrere nell'irrogazione di misure di prevenzione).*

*La Corte, nel constatare che il proposto ha riportato condanne per reati predatori commessi nel periodo compreso tra l'anno 1992 e 2014, ha affermato che risulta una costante commissione del tempo di reati contro il patrimonio di cui il proposto ha necessariamente tratto proventi per vivere (...) e tenuto conto dell'assoluta saltuaria attività lavorativa svolta (...) e dell'assenza risalente di fonti di reddito lecite al momento dell'ultimo arresto.*

*Tali elementi fattuali descritti soddisfano i criteri sopraindicati e rendono compatibile la misura in atto con la pronuncia De Tommaso contro Italia, avendo avuto modo l'interessato, sulla scorta delle condanne richiamate, di agevolmente regolare ex ante la propria condotta (astenersi in particolare dal commettere abitualmente delitti produttivi di reddito e sostentarsi con i relativi proventi) in modo da non incorrere nell'irrogazione di misure di prevenzione.*

*Dunque come correttamente ritenuto nell'ambito del giudizio relativo all'applicazione della misura di prevenzione in atto (su cui si è formato giudizio, ma in ordine al quale si è proceduto a valutazione di compatibilità con la pronuncia De Tommaso contro Italia) e nel giudizio relativo alla richiesta di revoca della misura di prevenzione, il proposto va ascritto alla categoria di cui all'art. 1, lett b), D.L.vo 159/2011.*

*La pericolosità da cui è connotato è attuale sulla scorta dell'ultimo grave reato relativo a ricettazione e violazione della legge sulle armi commesso nel 2014. Come sopra riferito la circostanza che il predetto sia stato rimesso in libertà solo a dicembre 2016 non consente di ritenere superato il presupposto, non tanto e non solo per l'annotazione dei Carabinieri che hanno osservato come il predetto sia stato costantemente controllato in esecuzione della custodia domestica, quanto piuttosto perché il proposto, proprio in forza della misura cautelare a cui era sottoposto, non aveva la libertà di movimento necessaria a consentire di valutare il cambio abitudini di vita e l'abbandono della carriera delittuosa attuata attraverso reati predatori.*

*Dopo l'ultimo reato del 2014 non emerge alcun elemento in grado di affermare un mutamento di stile di vita del predetto in quanto dall'ultimo delitto l'imputato è sempre stato in condizione di restrizione; né è indicativa in tal senso la proposta lavorativa della cooperativa (...) che contiene una generica disponibilità di attuare un rapporto di lavoro con l'interessato.*

*Va in proposito ricordato che la prospettiva lavorativa riguarda tra l'altro un'attività già svolta dal predetto in periodo di assoluta contemporaneità con la commissione di reati contro il patrimonio.*

*Ne consegue la conferma del rigetto della richiesta di revoca quanto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.*

*Nei confronti del proposto deve essere revocato l'obbligo di soggiorno, eccessivamente restrittivo, tenuto conto che i reati sopra indicati sono stati commessi dall'interessato in un contesto territoriale ristretto che non rende opportuna l'imposizione dell'obbligo.*

*Per quanto concerne, infine, i rilievi critici espressi dalla sentenza della Corte EDU in ordine alle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", l'interpretazione in senso convenzionalmente orientato impone di leggere dette formule quali indicazioni di natura esortativa e non precettiva, alla cui violazione non consegue sanzione. Detta interpretazione sembra trovare avallo nell'informazione provvisoria della decisione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 27.4.2017, secondo cui la violazione delle prescrizioni de quibus non può fondare responsabilità penale ai sensi dell'art. 75 D.L.vo 159/2011.*

*Alla luce della sentenza De Tommaso contro Italia, appare inoltre opportuno precisare, sulla scorta del dettato costituzionale, anche le coordinate della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni.*

*A parere di questo Collegio, nella sua dimensione precettiva, il divieto previsto dall'art.8, comma 4, D.L.vo 159/2011 si riferisce alle sole riunioni contemplate nel secondo capoverso dell'art. 17 Cost. ("riunioni in luogo pubblico" per le quali "deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle") e non anche -come desumibile già dal tenore letterale della norma costituzionale- alla diversa categoria di quelle tenute "in luogo aperto al pubblico" (art. 17, primo capoverso, Cost.) purchè pacifiche e "senz'armi", in ossequio al limite imposto dal primo comma dell'art. 17 Cost. al diritto di riunione in generale. Ai fini di una percezione chiara ed immediata del perimetro del divieto imposto, detta specificazione deve essere inserita in dispositivo. (Decr. Corte Appello Torino n. 40 del 24 maggio 2017).*

## 2.32 Evasione fiscale e procedimento di prevenzione

*La Corte non può sul punto che condividere quanto affermato dai difensori sugli effetti della sussistenza della -sola- evasione fiscale e/o di reati tributari; ma il caso per cui qui si procede ne differisce sostanzialmente perchè autore -anche- dell'evasione è un soggetto ritenuto portatore eli pericolosità sociale qualificata, di cui all'art. 4 lettera a) D.L.gs n. 159/2011, attualmente e, come già indicato sopra, per i precedenti decenni; con la conseguenza che la confisca di prevenzione deve operare proprio in questi casi, come autorevolmente affermato dalla sentenza SS.UU. della Corte Suprema richiamata dalla stessa Corte con la sentenza che ha dato origine al presente giudizio di rinvio: "(...) la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima (...) che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall'eventuale provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale. In altri termini la finalità preventiva perseguita con lo strumento ablativo risiede nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa disporre per il reimpiego nel circuito economico-finanziario, ragione per la quale devono considerarsi di provenienza illecita anche i redditi acquisiti per effetto dell'evasione fiscale". Le Sezioni Unite concludevano affermando che l'approdo raggiunto nella confisca ex art. 12 sexies non poteva applicarsi alla confisca di prevenzione, per la quale ultima invece "rileva -e dunque non è deducibile a discarico -anche il fatto che i beni siano "il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Sicuramente l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato (...) E' poi del tutto ovvio che (...) in caso di evasione fiscale si attua inevitabilmente reimpiego delle utilità che ne siano frutto nel circuito economico dell'evasore, con una confusione di attività lecite-illecite che è proprio quello che la normativa vuole impedire, confusione che si implementa nella successione dei periodi di imposta (con una sorta di 'anacostismo dell'illecito' per l'inevitabile effetto moltiplicatore) (...) Valutando poi la principale delle obiezioni che la dottrina sviluppa sul tema, è cioè la preoccupazione di incoerenza sistematica, posto che -si sostiene- con la soluzione qui adottata si verrebbe ad introdurre una confisca, per l'evasione fiscale, anche in casi in cui la legislazione specifica non la contempla, vale osservare che tale argomento non tiene conto del presupposto di base, e cioè che non si verte in ipotesi di mera evasione fiscale, ma di evasione compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, infatti, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto -vale ribadire- giudicato pericoloso aliunde". Statuizioni ancora recentemente ribadite dalla Corte di Cassazione, tra le altre, con la sentenza n. 4908/2016, sez. 6".*

*In conclusione si deve concordare con quanto argomentato in punto dal Tribunale di Torino:" (...) trattandosi di una realtà patrimoniale viziata dall'appartenenza ad una consorteria mafiosa e sproporzionata rispetto alla ricchezza prodotta con modalità lecite", richiamando qui in toto gli elementi contabili, riassunti nello stesso decreto, dai quali si desume l'evidente sproporzione . D'altronde la presente procedura costituisce un esempio tipico dell'indubbia e gravissima perturbazione dell'economia di mercato da parte delle associazioni di tipo mafioso, in primis proprio dalla 'ndrangheta, mediante una concorrenza antologicamente illecita, con ingentissime provviste ritratte dalla commissione di gravi delitti, con lo scopo di controllare le attività economiche ("in particolare nel settore edilizio", come recita il capo di imputazione) sia con la forza dell'intimidazione violenta, sia con il ricorso al "voto di scambio" (come recita il capo di imputazione). (Corte d'appello di Torino, decreto n. 58 del 5/9/2017)*

### **2.33 Sulla legittimazione all'impugnazione**

*Il ricorso di (...) è inammissibile, quanto alla misura patrimoniale, dal momento che in capo al proposto è carente l'interesse all'impugnazione. I beni sottoposti a confisca di prevenzione sono intestati alla moglie ed al figlio. Il ricorrente con il gravame si limita ad asserire che i beni appartengono effettivamente alla moglie ed al figlio e che le acquisizioni sono giustificate dall'attività di compravendita di immobili svolta dalla (...). Dunque, con il gravame, il ricorrente in sostanza afferma l'effettività dell'intestazione ritenuta, invece, fittizia con il decreto impugnato e dunque non può conseguentemente che chiederla restituzione in favore del terzo interessato a cui non è legittimato. La Suprema Corte ha affermato con orientamento costante che "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene" (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17935 del 10/04/2014 Cc. -dep. 29/04/2014; Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 48274 del 11.12.2015 Cc. -dep. 04/12/2015). Secondo il giudice di legittimità "l'impugnativa volta a contestare la ritenuta fittizia intestazione del bene deve essere proposta dal terzo apparente intestatario e non certo da chi si ritenga abbia la disponibilità dello stesso bene, che, fondatamente, si presuma intestato a terzi al fine di sottrarlo a coattiva apprensione, in ragione della paventata od attuale soggezione a misure di prevenzione. La ragione è di intuitiva evidenza. L'impugnativa del proposto, che contesti la ritenuta divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica, non potrebbe significare altro che riconoscimento di effettiva disponibilità, e dunque del presupposto legittimante l'ablazione del cespite, non avendo egli -in linea astratta- alcun qualificato interesse a dedurre una situazione di mera apparenza, né essendo tale alternativo interesse fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6208 del 21/11/2010 Cc. - dep. 18/02/2011). (Corte d'appello di Torino, decreto n. 18 del 9 marzo 2017)*

### **2.34 Sul concetto di appartenenza ad associazione mafiosa: rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione**

*Rileva preliminarmente la Corte che, nelle more del presente giudizio di appello, la sentenza di condanna di C. F. per il delitto ex art. 416 bis c.p. è divenuta definitiva, avendo la Cassazione, con sentenza in data 15.6.2017, rigettato la relativa impugnazione (...). Tale circostanza assume rilievo dirimente in questa sede per ciò che attiene alla valutazione del profilo di doglianza della difesa in punto sussistenza della pericolosità sociale. Ferma restando l'assoluta autonomia esistente tra giudizio di merito e procedimento di prevenzione, è infatti pacifico che ove il materiale probatorio a carico del proposto sia stato vagliato in sede di giudizio di merito e confermato dalla Corte di Cassazione con definitiva affermazione di penale responsabilità, in capo al medesimo, quale "partecipe" di associazione ex art. 416 bis c.p., lo stesso materiale sia ampiamente sufficiente rispetto alla qualifica, in capo al soggetto, di "indiziato di appartenenza" a tale associazione. Ciò in quanto il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa rilevante nel procedimento di prevenzione è più sfumato di quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato. La Suprema Corte ha, sul punto, precisato che quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole, permeato di cultura mafiosa. Questa differenza si ripercuote anche sul piano probatorio, in quanto l'appartenenza al sodalizio mafioso può essere desunta da elementi indiziari dotati di minore gravità e precisione, rispetto a quelli necessari ad integrare la prova della partecipazione all'associazione prevista dall'art. 416 bis c.p. (cfr. Cass. Pen., sez. 2, n. 19943/2012 e Cass. Pen., sez. 1, n. 21048/2007). Ciò premesso, ritiene la Corte che la genericità della doglianza, tesa a prospettare l'inidoneità, ai fini del procedimento di prevenzione, della condanna*

penale per il reato associativo, senza specifica confutazione delle risultanze ivi valorizzate, rende ultronea la disamina, in questa sede, del materiale su cui si fonda il giudizio di pericolosità qualificata del proposto. (Corte di appello di Torino decreto n. 69 del 26 ottobre 2017)

### **2.35 L'eccezione di *ne bis in idem* (1)**

*Destituita di fondamento è l'eccezione di *ne bis in idem* riformulata in sede d'impugnazione dal proposto, avendo la Cassazione, con orientamento ormai consolidato, chiarito che “è inapplicabile il principio del divieto di *bis in idem* tra procedimento penale e procedimento di prevenzione poiché il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non è un illecito, ma una condizione generale di pericolosità, la quale è desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti e frequentazioni” (Così Cass. Pen., sez. VI, n. 32715/2014 e Cass. Pen., sez. II, 37784/2016, che ha anche affermato la non pertinenza al procedimento di prevenzione dei principi espressi dalla CEDU nella sentenza 4.3.2014 Grande Stevens contro Italia, specificamente richiamati dalla difesa nel presente giudizio). (Corte di appello di Torino decreto n. 69 del 26 ottobre 2017)*

*Va premesso che il principio invocato, pur applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ha effetti ivi più limitati, atteso che la preclusione del giudicato opera pacificamente *rebus sic stantibus* essendo ammessa una rivalutazione dei medesimi presupposti ove siano acquisiti nuovi elementi di fatto intesi come dati di conoscenza nuovi e non valutati oppure risultanze preesistenti, ma non apprezzate nei provvedimenti emessi e definitivi (vedi Cassazione penale sez. I sentenza n. 47233 del 15.07.2016: “il principio del “*ne bis in idem*” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “*rebus sic stantibus* e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettato, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi; vedi Cassazione penale SSUU n. 600 del 29.10.2009: “Il principio del “*ne bis in idem*” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “*rebus sic stantibus*” e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità. Ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità dello pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate”). Se è possibile una reiterazione della proposta di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto ove siano acquisiti elementi nuovi a sostegno della stessa, tanto più è lecita una nuova Iniziativa di prevenzione nei confronti di soggetti dapprima coinvolti quali terzi interessati (e quindi ritenuti fittizi intestatari dei beni destinatari della confisca, beni di effettiva proprietà del soggetto proposto, ritenuto socialmente pericoloso) e poi indicati quali proposti [con onere di allegare e provare i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale nei loro diretti confronti, ossia la pericolosità sociale, la titolarità dei beni e l'acquisto con proventi illeciti), oppure la fittizietà della loro formale intestazione in relazione a soggetto diverso da quello precedentemente indicato come proposto. Non ci si può, pertanto, arrestare a fronte della medesimezza del soggetto e dell'oggetto, al fine di opporre un giudicato, laddove diverso sia il presupposto della procedura e quindi la posizione giuridica assunta dai soggetti stessi. A tali considerazioni va aggiunto che, difformemente da quanto affermato in ricorso, alcuni beni immobili, all'esito del precedente procedimento di prevenzione, vennero restituiti in tutto o in parte al S. A. V. non perché se ne accertò la legittima acquisizione (ipotesi che avrebbe consentito all'attuale proposto di invocare quel giudicato “assolutorio”), ma perché, non essendo provata l'acquisizione dei beni dalla madre proposta —e, quindi, la fittizietà della intestazione al figlio- il sequestro non poteva essere mantenuto in difetto di qualificazione dell'intestatario reale come proposto. (Corte di appello di Torino, decreto n. 68 del 2.11.2017)*

## 2.36 Differenze tra confisca ex art. 12 sexies L. 356/92 e confisca di prevenzione

Per quanto attiene al motivo di appello formulato dal C. con riferimento alla confisca, la Corte non può che rimarcare in questa sede l'infondatezza delle argomentazioni svolte e l'irricevibilità delle conclusioni assunte dal consulente tecnico della difesa. Partendo proprio da tale ultimo ambito è sufficiente osservare che, a fronte dell'accertata sproporzione fra i cespiti nella disponibilità del proposto e i relativi redditi dichiarati, la consulenza tecnica in atti ha concluso in senso contrario fondando il proprio giudizio su presupposti non solo non provati, ma neppure allegati dall'interessato (il riferimento è alla ipotizzata derivazione di ulteriori proventi da omessi pagamenti da parte del C., nell'esercizio dell'attività d'impresa, a varie categorie di lavoratori); detta consulenza, inoltre, non ha tenuto in alcun conto dell'incidenza, ai fini della determinazione del reddito, delle spese di mantenimento del nucleo familiare dando in ogni caso per valutabile il reddito non dichiarato, in spregio all'orientamento interpretativo ormai costante della Cassazione, esplicitato nella sentenza a sezioni unite 33451/2014. Come noto, in tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che, diversamente da quanto avviene in ipotesi di confisca ex art. 12 sexies, *“in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso”*; ciò in quanto *“la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima -siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita- che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati a incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall'eventuale provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale”*. Le sezioni unite hanno quindi conclusivamente affermato che, mentre per la confisca ex art. 12 sexies, che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il *“reddito dichiarato”* o con la propria *“attività economica”*, si può tener conto dei redditi derivanti da attività lecite ma sottratti al fisco, per ciò che attiene alla confisca di prevenzione si deve considerare che *“la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite (e cioè da impresa palese, non da mafia), agli obblighi fiscali (in tutto o in parte), inevitabilmente porta con sé altre connesse illecità, non essendo neppure immaginabile che l'evasione fiscale non comporti anche altre correlate violazioni che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all'illecito arricchimento”*. Di qui l'irrelevanza, in ambito di confisca di prevenzione, della dimostrazione, da parte dell'interessato, che i beni posseduti siano stati acquistati col provento di attività economiche non denunciate al fisco. Le pronunce successive alla sentenza n. 33451/2014 aderiscono, per la quasi totalità, al criterio interpretativo richiamato (cfr., da ultimo, Cass. Pen., sez. 6, n. 4908/2016: *“In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto”*). (Corte di appello di Torino decreto n. 69 del 26 ottobre 2017)

## 2.37 Sul rilievo di mutui e finanziamento

*Ciò in quanto, nell'ipotesi di acquisizione patrimoniale mediante finanziamento, è onere del proposto (nel caso di specie non assolto) dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere la totalità dei rimborsi, dovendosi quindi prescindere dall'entità della singola rata. Si rimanda sul punto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecite, ovvero ricorrendo ad*

*esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale” (così Cass. Pen., sez. 6, n. 31751 del 9/6/2015, che ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto della Corte d'appello che, con riferimento all'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo da parte di proposto titolare di reddito appena sufficiente alle immediate necessità del suo nucleo familiare, aveva escluso la sussistenza della sproporzione affermando che il patrimonio si era formato in larga parte "attraverso il ricorso al sistema bancario", anche in virtù di una garanzia personale prestata dal padre del destinatario della misura ablatoria). (Corte di appello di Torino decreto n. 69 del 26 ottobre 2017)*

### **2.38 Perimetrazione temporale e pericolosità qualificata**

*La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la confisca “dei beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche in periodo antecedente all’inizio della sua appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni medesimi costituiscano presumibile frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito” osservando che “diversa è la natura del processo penale, in cui viene accertata l’appartenenza mafiosa (o il concorso esterno), nell’ambito del quale la responsabilità deve essere pronunciata sul presupposto di prove certe: nel procedimento di prevenzione il coinvolgimento in vicende di mafia può essere ritenuto anche in base a semplici elementi indiziari, neppure gravi precisi e concordanti (...) l’area dell’indizio può estendersi anche a epoca diversa e anteriore dal periodo di appartenenza alla associazione (o di concorso esterno) accertato giudizialmente, onde, sotto questo aspetto, la confisca di prevenzione appare ammissibile anche per beni acquisiti anteriormente a tale accertamento giudiziale” (così Cass. Pen., sez. 2 n. 6977/2011). (Corte di appello di Torino decreto n. 69 del 26 ottobre 2017)*

### **2.39 Perimetrazione temporale e pericolosità sociale “semplice”**

*Va sicuramente condiviso il principio invocato dai ricorrenti circa il necessario accertamento della pericolosità sociale del destinatario della misura di prevenzione patrimoniale e la riferibilità ditale condizione al momento della acquisizione dei beni dei quali si chiede la confisca di prevenzione. Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, la pericolosità sociale del destinatario del provvedimento resta un presupposto ineludibile per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca; tuttavia, non deve necessariamente ricorrere «al momento della richiesta», atteso quanto prevede espressamente l’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, ma è sufficiente che risulti accertata come sussistente «al momento dell’acquisto del bene» posto che «la pericolosità segna ... la misura temporale” dell’abluzione», e, nel caso di pericolosità generica, «l’individuazione dell’arco temporale di riferimento» può avvenire senza «particolari difficoltà», posto che si tratta «di determinare, sulla base di incontrovertibili parametri di riferimento (quali i precedenti penali e giudiziari [...] il periodo in cui si è manifestata l’abituale dedizione al delitto del proposto)» (vedi, in motivazione, la già citata sentenza SSUU n. 4880 del 26.06.20 14; vedi Cassazione sez. VI n. 4908/2016). (Corte di appello di Torino, decreto n. 68 del 2.11.2017)*

### **2.40 Rapporti tra misura personale e patrimoniale**

*La prima questione appare infondata alla luce della più recente, ma ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura patrimoniale, anche se si richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (vedi Cassazione penale sez. VI sentenza n. 46068 del 25/09/2014; vedi in termini Cassazione penale sez. I sentenza n. 36258 del 14.06.2017). Ne consegue che, essendo possibile proporre una misura di prevenzione patrimoniale in via autonoma rispetto a quella personale, anche le indagini patrimoniali che ne costituiscono l'indispensabile supporto istruttorio possono essere delegate e svolte anche nei confronti di soggetti che non siano destinatari di richieste di*

## **2.41 Il rilievo della sentenza De Tommaso**

*Va allora premesso, in diritto, che la Corte di Cassazione, già nel 2015, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 7 della Convenzione EDU, affermava che "il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria (Cassazione penale Sez. II n. 26235 del 04/06/2015). La più recente giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della nota sentenza della Corte EDU De Tommaso c/ Italia del 23.02.2017, ha affermato che "(...) nessuna misura di prevenzione può essere applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di 'fatti' idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie specifiche di pericolosità espressamente 'tipizzate' dal legislatore all'art. 1 o all'art. 4. (...) Affermare la attualità della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è infatti operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria "prognosi di probabile e concreta reiterabilità" di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale dall'art. 203 cod. peno (norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato) - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto [dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al "perimetro descrittivo" degli attuali artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure, tese, a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti o ad incidere, pesantemente, e, in via definitiva sul diritto di proprietà. (...) il che impone di ritenere applicabile il generale, principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come "fonte giustificatrice," di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui sopra.*

*Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene, ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad 'indice rivelatore' della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle' citate disposizioni di legge che 'qualificano' le diverse categorie di pericolosità (...). Un aggancio normativo di tale orientamento rigoroso è costituito dai presupposti previsti dall'art 28 D. L.vo 159 del 2011 per la revocazione della confisca: la norma la ammette quando "i fatti accertati con sentenze penali definitive (...) escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca ": quindi, è lo stesso legislatore ad aver*

*creato un obbligo di correlazione tra gli esiti delle pronunzie emesse nei due campi in esame (penale e di prevenzione); ecco che il procedimento di prevenzione, non ha più il compito di 'recupero' di materiali cognitivi vacui, atipici e, inidonei alla costruzione, di una contestazione, formale - ispirata ai principi di tassatività e determinatezza quanto una funzione marcata mente specialistica e infine, anticipatoria di forme di contenimento della pericolosità sociale apprezzate in sede giurisdizionale sulla base di indicatori non dissimili - anche in caso di pericolosità generica - da quelli che il legislatore considera in fattispecie incriminatrici di parte pedale.*

*Le condotte di reato, in altre parole, sono poste a monte della valutazione di pericolosità sociale perché ricomprese nella selezione normativa delle fattispecie astratte di pericolosità generica, fermo restando che il giudice della prevenzione apprezza tali condotte (già giudicate o giudicabili) in via autonoma e per finalità diverse da quelle della applicazione di una pena. Le esigenze di prevedibilità della norma poste a base della sentenza De Tommaso vengono, quindi, soddisfatte direttamente dal giudice, selezionando i fatti posti a base del giudizio di pericolosità, in particolare privilegiando le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi. (Cassazione penale sez. I sentenza n. 36258 del 14.06.2017, la quale richiama la nota sentenza 31209/2015). Tale approdo ermeneutico è l'unico che consente di superare le critiche sollevate dalla Corte EDU, atteso che le previsioni di cui alla legge 159/2011 in ordine ai destinatari delle misure di prevenzione sul presupposto della ricorrenza di una forma di pericolosità generica ex art. 1 co. 1 letto b) D.Lvo 159/2011, lungi dall'essere eccessivamente vaghe, generiche e indeterminate, risultano chiaramente precisate e specificate, potendosi ritenere passibile di irrogazione di tali misure il soggetto che abbia realizzato in maniera non episodica ma per un significativo lasso temporale attività delittuose suscettive di produrre reddito illecito, destinato almeno in parte al sostentamento suo o della famiglia. Ne discende che, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa delle prescrizioni della legislazione comunitaria, nessun rilievo può essere attribuito a meri sospetti, congetture, vaghi indizi, tendenze criminali o condotte genericamente illecite; di conseguenza, anche il potere discrezionale del giudice nell'individuazione dei destinatari di tali misure, lungi dall'essere svincolato da precisi parametri, deve confrontarsi con gli elementi di fatto descritti dianzi. Solo così operando si supera il rilievo critico sollevato dalla Corte EDU, essendo chiaramente identificati gli elementi fattuali e gli specifici comportamenti che debbono fondare il giudizio di pericolosità sociale per dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione (v. par. 117 sentenza De Tommaso contro Italia). Le sopraesposte considerazioni dimostrano infine come, sulla base della lettura autorevolmente fornita dalla Corte Regolatrice della normativa in materia, il cittadino possa agevolmente regolare ex ante la propria condotta (astenendosi in particolare dal commettere abitualmente delitti produttivi di reddito e sostentarsi coi relativi proventi) in modo da non incorrere nell'irrogazione di misure di prevenzione. (Corte di appello di Torino decreto n. 70 del 7.11.2017)*

## **2.42 Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione**

*(...) E' evidente che una cosa è la possibilità di diversamente valutare in sede di giudizio di prevenzione gli elementi di prova o gli indizi tratti da procedimenti penali (anche eventualmente non definiti con condanna), altra cosa è ricostruire incidentalmente in sede di prevenzione fattispecie di reato senza che le stesse abbiano mai formato oggetto di procedimento penale e quindi siano mai state sottoposte ad un vaglio giurisdizionale penale seppure anche solo in sede cautelare. (Corte di appello di Torino decreto n. 70 del 7.11.2017)*

## **2.43 Amministrazione giudiziaria dei beni art. 34, D.Lgs 159/2011**

*Giova evidentemente precisare che la misura di prevenzione oggetto della proposta può trovare applicazione proprio in quanto si parta dal presupposto che tale appartenenza [alla criminalità organizzata del sottoposto] non sussista...Visto dalla parte dei (...), tale legame con i (...) costituisce un'importante agevolazione nei confronti della criminalità organizzata, in quanto -come minimo- fonte di accreditamento e strumento di penetrazione nel contesto imprenditoriale e quindi sul territorio tanto più significativa quanto maggiore sia il credito che l'azienda medesima attribuisce ai rappresentanti della criminalità organizzata ai quali è legata. (Corte di appello di Torino n. 31 del 26 aprile 2017)*

## CAPITOLO TERZO

### Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla Prevenzione del Distretto di Corte d'Appello di Torino

**SOMMARIO:** **3.1** Il principio di correlazione nel procedimento di prevenzione – **3.2** Sulla natura della confisca di prevenzione – **3.3** I riflessi della sentenza De Tommaso – **3.4** Pericolosità generica e correlazione temporale – **3.5** Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione – **3.6** L'irrelevanza delle mere giustificazioni "labiali" – **3.7** La questione della convivenza con il proposto – **3.8** Sulla decorrenza del termine di impugnazione del Pubblico Ministero – **3.9** Obblighi del Giudice di appello che riformi la decisione di primo grado in sede di prevenzione – **3.10** Pericolosità qualificata mafiosa – **3.11** Il decorso del termine di cui all'art. 27 d.lgs. n. 159/2011 – **3.12** La prova della pericolosità sociale – **3.12** Questioni in tema di legittimazione processuale –

#### 3.1 Il principio di correlazione nel procedimento di prevenzione

*A proposito delle questioni in rito sollevate dalla difesa della M., non sembra che l'aver il Tribunale ritenuto la suddetta socialmente pericolosa, giustificando la confisca in ragione di tale pericolosità, precludesse alla Corte di appello di confermare la misura patrimoniale, sul presupposto della riferibilità dei beni al P., pur revocando contestualmente la misura personale. In vero, più che un problema di inquadramento dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello o di divieto di reformatio in peius, nel caso di specie emergono questioni di correlazione tra contestazione e pronuncia, in un contesto nel quale (se è pacifico che la M. fosse stata ritenuta socialmente pericolosa dai giudici di primo grado) la confisca degli immobili intestati alla moglie del P. non si giustificava solo in ragione di quella pericolosità, trattandosi di beni da riferire all'intero nucleo familiare (e dunque, in primis, a chi ne era il vertice) al pari di tutti gli altri oggetto di ablazione. La giurisprudenza di questa Corte, a riguardo, ha più volte affermato che il principio di correlazione, dettato per il giudizio di cognizione dall'art. 521 cod. proc. pen., vale anche nel procedimento di prevenzione (v. Cass., Sez. II, n. 28638 del 06/03/2008,; e, ad esempio, il principio non può dirsi violato laddove si ritenga «sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio» (Cass., Sez. I, n. 32032 del 10/06/2013, Rv 256451). Nell'interpretazione della suddetta norma del codice di rito, del resto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv 264438). Più di recente, manifestando identico approccio esegetico, si è ribadito che «l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa» (Cass., Sez. VI, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv 269655). Ergo, dovendosi ritenere senz'altro consentito, anche nel procedimento di prevenzione, giungere ad una pronuncia che tenga conto delle risultanze istruttorie al di là dei limiti della richiesta, ci si deve chiedere se: - l'evenienza che la M. (pericolosa o meno che fosse) venisse considerata non già titolare effettiva dei beni oggetto di confisca, ma intestataria degli stessi in ragione di disponibilità economiche che le erano state procurate dal marito, costituisse sviluppo ed esito prevedibile del*

giudizio; - la stessa M. abbia avuto concretamente modo di difendersi e di interloquire su tale possibilità di epilogo del procedimento. Entrambi i quesiti, a ben guardare, non possono che avere risposta affermativa. Nella decisione di primo grado, infatti, si legge che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale non riguardava distintamente il P., la M. e ciascuno dei loro figli, bensì «un gruppo di persone, unite da stretti rapporti familiari, che sono riuscite non solo a sopravvivere, ma anche a prosperare [...], senza percepire alcun reddito derivante da attività lecite. Eppure nel corso della procedura è emerso con tutta evidenza che il gruppo familiare in questione, nel tempo, ha concluso alcune operazioni immobiliari di rilevante consistenza economica ed ha acquistato autovetture di prestigio, mantenendo un tenore di vita ben lontano da quello che ci si potrebbe attendere da un drappello di disoccupati. Ancora più stupefacenti sono, poi, gli ingenti flussi di denaro effettuati presso alcuni istituti bancari del Principato di Monaco, della Svizzera e della Croazia: un vero e proprio tourbillon di denaro, che, in mancanza di una fonte trasparente, non può che essere ricondotto alle attività illecite di cui si è parlato in precedenza» (pag. 12). Le attività di cui si era parlato, così evocate nel primo decreto, erano, con tutta evidenza, quelle descritte con riguardo a tutti i propositi e segnatamente nel trattare della figura di vertice, proprio perché il P. era stato considerato a capo di una struttura familiare stabilmente dedita a commettere reati contro il patrimonio; gli stessi accertamenti tecnici erano stati compiuti prendendo ad oggetto «un intero gruppo familiare riunito sotto uno stesso tetto», tanto da rendere necessario «valutare la capacità reddituale ed economica dell'intero nucleo familiare, essendo impossibile risalire a quella dei singoli componenti» (pag. 15), in un contesto nel quale gli stessi conti bancari accertati erano risultati «intestati non solo al P., ma altresì agli altri membri della famiglia (e conviventi)» (v. pagg. 20-21, dove si dà contezza dell'inusitata mole di movimentazioni sui conti de quibus negli anni dal 1999 al 2014, fino ad importi superiori ad un milione e mezzo di euro). Pertanto, non può convenirsi con la censura difensiva secondo cui la Corte territoriale, sostanzialmente "a sorpresa", avrebbe assunto una decisione fuori dai limiti di quanto devoluto: è innegabile che il Tribunale avesse considerato socialmente pericolosa (anche) la M., ma non è sostenibile la tesi che vorrebbe la confisca dei beni a lei intestati ancorata soltanto alla presa d'atto di quella pericolosità, non foss'altro sulla base dello stesso impianto motivazionale del decreto impugnato (anche dalla M.) dinanzi alla Corte di appello. (Cass. Sez. 5, n. 38404 del 01/08/2017, Provv. orig.: 42/2015 Corte Appello Torino).

### **3.2 Sulla natura della confisca di prevenzione**

Le osservazioni appena formulate sulle ragioni della ritenuta pericolosità sociale dei figli del P. svuotano poi di contenuto concreto le pur approfondite considerazioni dei loro difensori sulla natura da riconoscere, all'esito delle modifiche legislative più volte ricordate e del dibattito giurisprudenziale, alla confisca di prevenzione. In estrema sintesi, infatti, la sentenza O. (Cass., Sez. V, n. 14044/2013 del 13/11/2012) ha affermato il principio secondo cui «a seguito della entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha modificato l'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575, l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prescinde dal presupposto dell'attuale pericolosità del soggetto destinatario della misura» (Rv 255042), ricavando da tale mutamento del quadro normativo la conseguenza di dover ammettere, almeno in parte od in prevalenza, la natura sanzionatoria della misura (con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 200 cod. pen.). A fronte del contrasto interpretativo così emerso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno invece precisato che «le modifiche introdotte, nell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.» (Cass., Sez. U, n. 4880/2015 del 26/06/2014, Rv 262602). La sentenza in punto di valutazione della pericolosità afferma che tale requisito costituisce ancora presupposto indefettibile della misura di prevenzione patrimoniale, pur dovendosi limitare l'oggetto della verifica - con diverse implicazioni laddove si discuta di pericolosità qualificata, invece che generica - al momento dell'acquisto del bene di cui si ritenga di disporre la confisca. E' evidente che ben diverse potrebbero essere le implicazioni della scelta dell'uno o dell'altro indirizzo interpretativo, laddove sia pacificamente da escludere la

*pericolosità (se non attuale, risalente al momento dell'ingresso nel suo patrimonio del bene da confiscare) del soggetto attinto dalla misura; ed infatti, non a caso, la sentenza O. (14044/2015) riguardava una persona a carico della quale risultava soltanto una pronuncia emessa ex art. 444 del codice di rito, recante l'applicazione di una pena condizionalmente sospesa. Di quel soggetto, stante il riconosciuto beneficio della sospensione condizionale, era stata dunque esclusa per tabulas l'attuale pericolosità sociale, quanto meno in punto di pronostico relativo alla verosimile commissione da parte sua di nuovi illeciti penali; né i giudici di merito avevano valutato in alcun modo se potesse intendersi pericoloso all'atto dell'acquisto del bene poi confiscato. I figli (maschi) del P. , invece, al pari del loro padre e per le ragioni sopra evidenziate, sono stati tutti ritenuti socialmente pericolosi, financo nell'attualità. I rispettivi difensori hanno inteso contestare quelle conclusioni, ma -come già sottolineato- ricorrendo ad argomentazioni assertive, tali da comportare censure sulla motivazione del provvedimento non idonee ad assurgere a profili di violazione di legge. Sono gli stessi ricorrenti, del resto, a ricordare come la Corte EDU neghi la natura sanzionatoria della confisca solo ove sia stata riconosciuta la pericolosità del soggetto cui la misura si riferisce: così ribadendo, pertanto, che il pur delicato problema interpretativo qui sollevato non ha rilevanza e ragion d'essere nella fattispecie concreta, atteso che tutti i proposti sono stati valutati pericolosi anche attualmente, vale a dire oltre i limiti indicati dalla stessa sentenza S. (4880/2015). E vi è di più, come rivela l'analisi della posizione di S. M.. Quanto a costei, di cui è stata invece esclusa la pericolosità attuale (tanto da revocare la misura personale), la Corte territoriale la considera «certamente portatrice di pericolosità sociale nel biennio 2002-2004», che corrisponde all'epoca della commissione da parte sua di una pluralità di reati contro il patrimonio. Ne potrebbe derivare, in astratto, un problema di verifica della pericolosità al momento dell'acquisto del bene a lei intestato, di cui è stata confermata la confisca (un appartamento sito in Dalmine, con rogito notarile del 30/12/2005): tuttavia, come già rilevato a proposito della posizione della M., la misura patrimoniale de qua non ha nulla a che vedere con la pericolosità (effettiva o meno, attuale o pregressa) del soggetto formalmente proprietario del bene. La Corte di appello scrive infatti, confermando lo stesso sviluppo argomentativo pienamente prevedibile e già adottato per la menzionata M., che l'appartamento in questione presenta «modalità di acquisto [...] identiche a quelle utilizzate dal P. per l'acquisto delle unità immobiliari intestate al figlio M. L. [...]. Non vi sono dubbi, pertanto, sul fatto che anche l'acquisto di tale immobile sia stato effettuato con provvista del P. e fittiziamente intestato alla figlia» (v. pagg. 30-31 del decreto oggetto di ricorso). Né più ne meno, dunque, rispetto a quanto già evidenziato per le operazioni immobiliari compiute dalla M. nel corso degli anni Novanta, le cui provviste (financo consegnate alla donna in contanti, pronta ad estrarli dalla gonna al momento della stipula del contratto: v. pag. 18 del decreto del Tribunale) provenivano certamente, «in assoluta assenza di redditi leciti in capo alla coppia P. M. [...], dalle attività illecite cui, invece, era già abitualmente dedito il P. a da cui ritraeva elevati proventi, tanto da mantenere un elevato tenore di vita per sé e per la numerosa famiglia, iniziando, nello stesso periodo, a depositare ingenti somme su conti esteri». Il rilievo, in buona sostanza, riguarda le generalità degli acquisti, da riferire a tutti i beni confiscati perché da intendere riferibili all'intero nucleo familiare e, in prima battuta, al soggetto che ne costituiva figura di vertice, di risalente e perdurante pericolosità sociale. (Cass. Sez. 5, n. 32994 del 06/07/2017, Provv.orig.: 44/2015 Corte Appello Torino)*

### **3.3 I riflessi della sentenza De Tommaso**

*Va innanzitutto rilevato come la recente sentenza della Grande Camera EDU 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, ha ritenuto l'incompatibilità con l'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 della Convenzione EDU, sulla "libertà di circolazione", delle misure di prevenzione personali che tale libertà limitano, adottate in conseguenza della ritenuta "pericolosità generica" del proposto, in applicazione della previgente legge n. 1423/1956 (oggi trasfusa nella legge n. 159/2011). Ben diversa è pertanto la presente fattispecie nella quale si discute del provvedimento di confisca di beni, un provvedimento che tocca, quindi, i diritti patrimoniali del proposto, e non il diritto, personale, di libera circolazione, che trovano nella stessa Convenzione una tutela ben più contenuta posto che la libertà di circolazione, come prevede il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 "non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla*

legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui" mentre la protezione della proprietà privata gode di garanzie ben più limitate rispetto agli interventi ablativi del legislatore, posto che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 prevede, soltanto, che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.". Nel ricorso e nella successiva memoria, poi, non si fa alcun cenno alla questione.

### **3.4 Pericolosità generica e correlazione temporale**

*Il primo motivo è infondato perché muove da una premessa errata, che la pericolosità del M. fosse cessata nel 2006 e che ciò costituisse un giudicato interno al presente procedimento, e conclude in modo altrettanto erroneo, considerando irrilevanti le risultanze del procedimento penale instaurato nei confronti del medesimo nel 2009, sol perché lo stesso si era chiuso con un provvedimento di archiviazione, non potendosi così tenere conto delle circostanze che erano, comunque, emerse nel corso delle indagini. La sentenza di annullamento di questa Corte infatti, si era limitata a prendere atto che i giudici del merito avevano accertato, ricavandole dalle emergenze dagli stessi esaminate, che la pericolosità del M. era cessata nel 2006. Avevano, nel contempo, rilevato come la provvista finanziaria che aveva generato l'investimento sottoposto a confisca era del 2010. Avevano pertanto richiesto al giudice del rinvio di riesaminare la questione alla luce del principio di diritto fissato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 4880 del 2/2/2015, circa la necessaria coincidenza temporale fra l'acquisto del bene ed la pericolosità sociale. Così demandando alla Corte territoriale del rinvio la verifica della coincidenza dei tempi, se, pertanto, l'uno o l'altro dei termini in gioco (l'acquisto dei beni o la pericolosità del M.) potesse mutare fino a generare la necessaria sovrapposizione dei periodi. Non corrisponde pertanto al vero che la Prima Sezione, nella sentenza di annullamento, avesse inteso fissare, senza possibilità di ulteriori deduzioni in fatto, l'accertamento delle pericolosità del M. fino al 2006, dovendosi anche tenere conto che, in generale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861).*

### **3.5 Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione**

*Il giudice del rinvio aveva così valorizzato un procedimento penale iniziato nel 2009 dal quale era emerso che M. si era organizzato per condurre una truffa di rilevanti proporzioni, già in fase di avanzata preparazione visto che si erano rinvenuti, nel domicilio di uno dei complici, dei dollari falsi da usare per lo scambio di valuta. Ed aveva sottolineato come, in una conversazione telefonica intercettata, lo stesso M. aveva affermato di occuparsi di attività truffaldine da molti anni. Il procedimento era stato, poi, archiviato perché dalla preparazione non si era passati alla realizzazione della truffa ma ciò non toglieva rilevanza, ai fini della verifica della pericolosità sociale, alle circostanze sopra evidenziate. Una motivazione, quella della Corte territoriale, che ha risposto alla sollecitazione fatta di questa Corte con la sentenza di annullamento, e che pertanto non viola il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., e che non può dirsi inesistente o meramente apparente così da concretare quella violazione di legge che sola consente il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 27 d. lgs. n. 159/2011, contro le decisioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261590). Né era vietato al giudice del rinvio utilizzare tali circostanze perché le stesse erano già a conoscenza della Corte territoriale che aveva pronunciato il primo decreto annullato e che non avevano determinato l'allargamento temporale del giudizio di pericolosità agli anni successivi al 2006, ben potendo il giudice del rinvio trarre, dalle medesime fonti di prova un diverso giudizio sul fatto, tanto più quando, come nel caso di*

*specie, il primo giudizio non aveva ritenuto necessario per pervenire al medesimo risultato, la confisca dei beni, allargare il giudizio di pericolosità sociale del M. agli anni successivi al 2006. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono, pertanto, complessivamente infondati, non assumendo, infine, rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità il procedimento instaurato nel 2013, e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia del decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, del 20 febbraio 2012.*

### **3.6 L'irrelevanza delle mere giustificazioni "labiali".**

*La Corte territoriale, poi, nel decreto impugnato, aveva rinviato alla motivazione del primo decreto circa le censure mosse sulla costituzione della provvista ad opera dei benefattori della ricorrente, affermando, in fatto (con motivazione certo non apparente) che i due soggetti in questione avevano riferito di ingentissime regalie del tutto prive di supporto documentale, smentite poi dal procedere, negli anni, della provvista sul conto della ricorrente, assai contenuta nel periodo indicato ed esplosa solo negli ultimi anni. La mera affermazione labiale del deposito dei contanti, per anni, in cassetta di sicurezza è, ancora, una questione di mero fatto, del tutto priva di supporto documentale e, anche, priva di logicità visto che postula l'occultamento di denaro che non sarebbe stato di illecita provenienza.*

### **3.7 La questione della convivenza con il proposto**

*Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 - invocato dalla difesa per affermare che, per giungere alla confisca dei beni della ricorrente, la pubblica accusa avrebbe dovuto provare che la T. aveva convissuto con il proposto, P. M., per l'intero quinquennio precedente alla richiesta del provvedimento ablativo - detta regole inerenti al solo esperimento delle indagini patrimoniali, mentre le condizioni che consentono di pervenire ai provvedimenti di sequestro o di confisca dei beni sono contemplate negli artt. 20, 24 e 26 dello stesso decreto. Ed è in particolare l'art. 26 che regola i casi di intestazione fittizia dei beni, disponendo che:*

- possono essere sottoposti a confisca i beni riconducibili al proposto ma intestati o trasferiti a terzi (a qualunque terzo), qualora si sia giunti a provare la fittizietà degli atti di disposizione dei medesimi;*
- la fittizietà degli atti compiuti a titolo gratuito (o fiduciario) viene sempre presunta (qualunque sia il rapporto che lega il beneficiario al proposto);*
- viene presunta la fittizietà degli atti, conclusi a titolo oneroso, compiuti nei due anni precedenti la proposta, quando il beneficiario sia l'ascendente, il discendente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto. Quanto al convivente, pertanto, si richiede solo che la coabitazione sia stabile ed i due anni indicati nella norma attengono solo alla data in cui l'atto a titolo oneroso è stato perfezionato, rispetto al momento della proposta della misura patrimoniale, e non alla durata della convivenza. Regole di cui, nel ricorso, non si tiene conto, limitandosi la T. a censure discendenti dall'erronea applicazione dell'art. 19. (Cass. Sez. 6, n. 45111 del 29/09/2017, Provv. orig.: 18/2016 Corte Appello Torino)*

### **3.8 Sulla decorrenza del termine di impugnazione del Pubblico Ministero**

*Il primo tema sottoposto alla attenzione della Corte è costituito dal denunciato, mancato rispetto, da parte del Pubblico ministero, del termine per l'impugnazione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159/2011. La Corte di Appello ha del tutto correttamente osservato che la comunicazione del provvedimento impugnabile, e quindi la legale conoscenza dello stesso e del suo contenuto, doveva avvenire solamente mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria competente sotto forma di avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo ex art. 128 cod. proc. pen. o sotto forma di comunicazione integrale ex art. 153 cod. proc. pen.; solo una conoscenza di fatto e realmente avvenuta del provvedimento e del suo*

*contenuto al di fuori delle modalità formali sopra richiamate era suscettibile di sostituire le modalità stesse, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. 4 del 28/2/1996 n. 686, Rv 205020, purchè il destinatario della comunicazione, e cioè il pubblico ministero, avesse attestato la presa effettiva di conoscenza con la sottoscrizione della persona fisica che rappresentava l'accusa in quello specifico procedimento, con conseguente insufficienza di una mera ricezione degli atti da parte della Segreteria del Pubblico ministero stesso. Nel caso all'esame della Corte, l'allegazione del provvedimento reiettivo impugnabile da parte del Pubblico ministero ad una "mail" diretta a più indirizzi di posta elettronica, con restituzione della sola prima pagina della stessa "mail" datata e firmata dagli organi inquirenti titolari del diritto di impugnazione, è stata correttamente valutata come non sufficientemente dimostrativa della effettiva conoscenza del singolo provvedimento e del suo contenuto da parte di questi ultimi, dato che la sottoscrizione si era limitata appunto alla sola prima pagina di un complesso documentario più consistente e non riguardava specificamente ogni singolo atto trasmesso, non realizzando perciò quella effettiva forma alternativa di conoscenza dello specifico atto impugnabile che sola è idonea a costituire, come si è detto, una eccezione, nei termini sopra accennati, alle modalità formali di comunicazione di cui agli artt. 128 e 153 cod. proc. pen. 3.*

### **3.9 Obblighi del Giudice di appello che riformi la decisione di primo grado in sede di prevenzione**

*Il secondo motivo di ricorso sottopone alla attenzione della Corte un duplice ordine di questioni, di per sé concettualmente diverse e separate, ma entrambe derivanti dalla circostanza che il giudizio di pericolosità a carico dell' O. è stato giudizialmente affermato per la prima volta in grado di appello, dato che il Tribunale, come si è visto, ne ha negato la ricorrenza con il provvedimento di primo grado. Si sostiene, da parte del ricorrente, che, in applicazione di un principio interpretativo che riconosce una sorta di analogia processuale tra giudizio di cognizione e giudizio di prevenzione, siano applicabili a quest'ultimo i noti principi di diritto enunciati, in riferimento al primo, nelle sentenze ...delle Sezioni Unite (rispettivamente, Cass. Sez. Unite 28/4/2016 n. 27620 e Cass. Sez. Unite 19/1/2017 n. 18620) a mente delle quali il Giudice di Appello, sia nel giudizio ordinario che in quello abbreviato, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto anche di ufficio a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio; con una seconda e separata argomentazione, poi, il ricorrente ha sostenuto che in ogni caso il provvedimento di appello, per aver riconosciuto per la prima volta all' O. lo status di persona pericolosa, avrebbe dovuto essere caratterizzato da una motivazione "rinforzata", tale da dare ragione delle linee portanti del proprio ragionamento alternativo e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione del primo provvedimento, dando conto delle ragioni della incompletezza e incoerenza di quest'ultima (così, per il giudizio ordinario di cognizione, Cass. Sez. Unite 12/7/2005 n. 33748, Rv 231679 cui ha fatto recentemente seguito, negli stessi termini, Cass. Sez. 6 20/1/2015 n. 10130, Rv 262907).*

*... La prima delle due prospettazioni sopra richiamate è palesemente infondata: già una mera ricognizione letterale del testo delle massime delle Sezioni Unite sopra richiamate rende evidente che il principio della necessaria rinnovazione del dibattimento di appello in caso di assoluzione in primo grado e di affermazione di responsabilità nel grado successivo non è regola cogente di carattere generale ma deve intendersi riferita solo alle prove dichiarative (principalmente le dichiarazioni orali del testimone "puro", del testimone assistito e quelle del coimputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso) e solo a quelle, tra queste, ritenute decisive per la pronuncia di assoluzione di primo grado; nel procedimento di prevenzione, ordinariamente caratterizzato da prove di natura documentale costituite da provvedimenti giurisdizionali e da esiti di indagini di Polizia giudiziaria o ancora da conclusioni di accertamenti di natura contabile - peritale svolti nel corso del procedimento, una regola come quella sopra enunciata non ha evidentemente alcuno spazio di materiale applicazione dato che non vi sono appunto prove dichiarative che possano costituire oggetto di nuova, obbligatoria assunzione; non coglie poi nel segno l'osservazione critica svolta nella memoria 12 luglio 2017 dal ricorrente, che segnala come la misura patrimoniale sia stata adottata sulla base degli esiti di una consulenza del Pubblico*

*ministero che avrebbe dovuto determinare la rinnovazione del dibattimento per l'audizione del consulente, posto che nel corso del dibattimento di primo grado il consulente stesso non era mai stato sentito e la prova dichiarativa da rinnovare necessariamente, secondo l'impostazione del ricorrente, non era in realtà e perciò mai stata assunta, il tutto a tacere comunque della sua irrilevanza concreta sul punto specifico costituito dal tema della pericolosità personale dell' O.. Ma quello che è determinante per negare la fondatezza della affermata analogia processuale tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione è, appunto, la diversa natura e struttura dei giudizi stessi, caratterizzato il primo dall'accertamento di fatti costituenti o meno reato e il secondo dalla formulazione di un giudizio di pericolosità della persona proposta per la misura di prevenzione, giudizio che, per la sua stessa natura, è caratterizzato da precarietà e da idoneità ad essere mutato, in peggio o in meglio, nel corso del tempo; si tratta cioè di un giudizio strutturalmente precario e destinato ad essere rapportato costantemente alla situazione di fatto che lo ha determinato (c.d. "giudizio rebus sic stantibus"), con revoca o modifica, in peggio o in meglio, della statuizione di pericolosità sulla base di nuovi elementi, contemporanei o successivi all'accertamento della stessa; conseguenza diretta di quanto ora affermato e del conseguente principio del costante adeguamento della situazione di diritto (affermazione o meno dello status di persona pericolosa) a quella di fatto (elementi sulla base dei quali il giudizio di pericolosità è stato affermato o negato) è che il Giudice della prevenzione può sempre, in appello, esaminare di ufficio elementi sopravvenuti e non valutati in primo grado o, con affermazione logicamente deducibile da quanto fino ad ora argomentato, che quest'ultimo può sempre sottoporre a nuovo esame gli stessi elementi già diversamente valutati in primo grado (in questo senso, Cass. Sez. Unite del 3/7/1996 n. 18, Rv 205260 circa l'operatività "rebus sic stantibus" del giudicato in materia di prevenzione e poi, da ultimo, Cass. Sez. 1 del 30/1/2013 n. 19995, Rv 25 61 59 per l'affermazione del principio, direttamente conseguente a quello enunciato dalle Sezioni Unite, per cui non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento). In definitiva, quindi, una pluralità di argomenti interpretativi, di natura letterale e poi ancora sistematica, rende evidente che in tema di procedimento di prevenzione, a differenza di quanto avviene nel procedimento ordinario, non trova applicazione la regola della necessaria rinnovazione in appello del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. per la valutazione per la prima volta di elementi non presi in considerazione nel giudizio di primo grado o per la nuova valutazione degli stessi elementi in termini sfavorevoli al proposto e non trovano perciò nemmeno applicazione i principi di diritto formulati nelle sentenze delle Sez. Unite.... sopra richiamati. Anche la seconda delle prospettazioni sopra richiamate, quella che segnala comunque la necessità di una motivazione "rinforzata" del decreto di appello che abbia riformato "in peius" una decreto favorevole di primo grado, non è fondata; il principio di diritto relativo alla necessaria, maggiore persuasività della sentenza di appello che abbia riformato quella di assoluzione pronunciata in primo grado è stato sempre strettamente connesso, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, al principio di cui all'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. e cioè alla necessità che l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli, "al di là di ogni ragionevole dubbio" (si veda sul punto da ultimo, tra le tante di analogo tenore, Cass. Sez. 3 del 27/11/2014 - dep. 2015- n. 6817, Rv 262524). Anche in questo caso, valgono gli argomenti interpretativi di natura letterale e sistematica che sono stati sopra richiamati sul tema specifico della sostanziale differenza strutturale tra il processo ordinario che ha ad oggetto l'accertamento di un fatto e quello di prevenzione che riguarda invece l'affermazione di uno "status" personale; il testo infatti dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. riferisce espressamente il principio dell'accertamento ad di là di ogni ragionevole dubbio alla sentenza di condanna e al reato così accertato mentre la natura stessa del giudizio di pericolosità, caratterizzato dalla ineliminabile fluidità e precarietà sopra accennata dipendente essenzialmente dalla possibilità del suo mutamento, in meglio o in peggio, sia nel corso del processo di prevenzione che dopo la sua conclusione, è strutturalmente incompatibile con quella pretesa di assoluta certezza che caratterizza il principio di cui si sta qui discutendo; ad ogni buon conto, come si dirà più oltre, il giudizio di pericolosità dell' O. formulato dalla Corte di Appello si è fatto carico di una analitica confutazione delle considerazioni svolte dal Tribunale di primo grado e delle conclusioni dello stesso.*

### **3.10 Pericolosità qualificata mafiosa**

*Sul tema specifico della affermata pericolosità sociale, va brevemente ricordato come il Tribunale avesse negato la pericolosità qualificata dell'(...). sulla base della considerazione che il proposto non era stato raggiunto da quello "standard probatorio minimo, in termini di univocità qualitativa dei pur numerosi indizi per potersi affermare con serenità che egli rientri in una categoria di persone socialmente pericolose generiche o specifiche"; la Corte di Appello, sulla base degli stessi elementi di fatto valutati negativamente dal Tribunale, ha invece affermato la pericolosità qualificata dell'(...) in quanto appartenente ad associazione mafiosa sulla base della partecipazione ad una estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso del 26/27 novembre 2006 oltre che della frequentazione di personaggi della 'ndrangheta calabrese ritenuti di rilevante calibro criminale. Non è certo questa la sede per ripercorrere con dettaglio le considerazioni svolte dalla Corte di Appello; quello che è certo è che la motivazione, in punto affermazione di pericolosità qualificata, è presente e dettagliata, fondata su dati di fatto oggettivamente esistenti e correttamente indicati quali rapporti concorsuali con tale (...) sia nel corso della estorsione di cui si è detto, (che dimostravano l'utilizzazione della forza di intimidazione tipica di una associazione mafiosa), sia nel corso di una vicenda relativa alla costruzione di appartamenti e alla necessità di prendere accordi con (...) per la spartizione dei cantieri edili della zona, sia infine relazioni consolidate con esponenti di spicco della 'ndrangheta piemontese, elementi tutti che, autonomamente valutati nel giudizio di prevenzione, consentivano di "superare" l'assoluzione del proposto dal reato di associazione mafiosa avvenuta nel giudizio di cognizione e di affermare l'appartenenza dell' (...) ad una associazione mafiosa e quindi la sua pericolosità qualificata. La motivazione del provvedimento impugnato, lo si ripete, non può certo considerarsi assente o meramente apparente ed anzi la stessa, come si è accennato, si fa carico di confutare per esteso le diverse conclusioni del provvedimento di primo grado, negando rilievo decisivo alla assoluzione dell' (...) dal reato di associazione mafiosa e applicando del tutto correttamente il noto principio, sopra ugualmente accennato, della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello ordinario; la motivazione poi, a confutazione della tesi svolta nel ricorso, è ampiamente giustificativa del giudizio di appartenenza ad associazione mafiosa, fondato, contrariamente a quanto sottolineato dal ricorrente, non sulla base di una mera contiguità personale dell' (...) all'ambiente mafioso ma su interventi concreti, quale quello dispiegato nella estorsione di cui si è detto, aggravata dalla circostanza di natura oggettiva dell'uso del metodo mafioso, e poi nella vicenda della spartizione dei cantieri edili cui si è sopra fatto cenno, che dimostrano azioni e condotte rappresentative di una contributo fattivo alla vita e alla attività della associazione criminale di riferimento. (Cass. Sez. 6, n. 46500 del 10.10.2017, Provv.orig.: 7/2016 Corte Appello Torino)*

### **3.11 Il decorso del termine di cui all'art. 27 d.lgs. n. 159/2011**

*Tanto vale, innanzi tutto per il primo profilo, incentrato sulla presunta inefficacia dell'originario decreto, per decorso del termine fissato dall'art. 27 d. lgs. n. 159/2011. Per vero, l'inconsistenza della pretesa difensiva potrebbe già essere dedotta dalle implicazioni logiche connesse al rinvio da ultimo disposto da questa Suprema Corte, nel senso che, attesa l'epoca di deposito del ricorso in appello, il giudice di legittimità -così come la Corte distrettuale non ha mancato di sottolineare, al pari dell'esauritiva requisitoria del P.G. in sede- avrebbe dovuto semplicemente prendere atto della maturata inefficacia e definire in tal modo il procedimento. La diversa soluzione adottata, lungi dal poter essere ricondotta ad un marchiano errore, è la spia evidente della radicale inconsistenza della prospettazione pervicacemente reiterata dalla difesa del V., in palese contrasto già con la lettera della legge. Invero, l'art. 27 sopra citato è chiaro nel significare che, "in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso": dunque, ciò che il legislatore ha inteso richiedere è semplicemente che il giudice di secondo grado adotti la propria decisione nel rispetto del termine indicato, che svolge una chiara funzione d'impulso ai fini della celere definizione di una procedura, potenzialmente suscettibile di effetti particolarmente incisivi. In altri termini, in nessun caso può*

*fondatamente intendersi il testo normativo nel senso che la Corte d'appello debba adottare un provvedimento in grado di resistere all'eventuale ricorso per cassazione, non solo - si ripete - per l'indubbia estraneità di tale ipotesi al dato obiettivo, ma anche per la palese irragionevolezza di siffatta esegesi, che, in contrasto altresì con parametri costituzionali di agevole identificazione, per un verso, verrebbe a far dipendere il decorso del termine indicato -che, per la sua ricordata funzione acceleratoria, non può che essere ancorato a dati certi- anche da un evento del tutto ipotetico, quale la determinazione dell'avente diritto ad esercitare la facoltà d'impugnazione di cui è titolare; per altro verso, finirebbe irragionevolmente, di fatto, a prevedere ex lege la sistematica caducazione del decreto originario, ove la fase di legittimità si concluda con l'annullamento, in ragione dei tempi tecnici necessari per la celebrazione del giudizio di rinvio. E ciò a prescindere da ulteriori considerazioni circa l'artificiosa distinzione fra le ipotesi di annullamento da parte del giudice di legittimità, introdotta dalla tesi qui disattesa, ulteriore "spia" della indubbia fallacia della medesima.*

### **3.12 La prova della pericolosità sociale**

*Anche in questo caso non ha alcun pregio il fulcro su cui s'incentra l'argomentazione difensiva: non è affatto vero che il d. lgs. n. 159/2011 presuppone, ai fini dell'applicazione delle misure da esso previste, il divieto di utilizzo di "elementi probatori assunti al di fuori di una contestazione di reato", assunto che -a ben vedere- sembra risentire dell'impostazione già presa in esame e disattesa nel precedente paragrafo, nel senso che la pretesa inerenza esclusiva al procedimento penale degli elementi valutabili ai fini della confisca di prevenzione è elemento funzionale alla sostenuta natura sanzionatoria del provvedimento ablativo di cui trattasi. Vero è, al contrario, che possono e devono essere valorizzati tutti gli elementi rilevanti al fine richiesto dalla legge, comunque riconducibili al comportamento concreto dell'interessato. Ciò coerentemente con la funzione propria del procedimento di prevenzione, che è quella di verificare se ricorra, o meno, la pericolosità sociale del soggetto di volta in volta proposto, a prescindere dalla stretta valenza penale dei suoi comportamenti, in funzione dell'obiettivo ultimo perseguito, di rimuovere dal circuito legale beni di cui è lecito presumere l'illecita formazione, appunto in virtù della loro provenienza da soggetti ritenuti socialmente pericolosi, beni atti, come tali, ad inquinare le dinamiche del libero mercato, con pregiudizio delle attività lecite. A puntuale conferma di quanto precede, sta la constatazione che l'art. 4 del citato decreto legislativo, nell'elencare le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione personale - richiamato, poi, dal successivo art. 16, con riferimento alle misure di carattere reale - non richiede necessariamente che i proposti siano stati attinti da procedimento penale, in proposito essendo sintomatica l'elaborazione giurisprudenziale formata riguardo alla prima categoria indicata dal menzionato art. 4 - quella, cioè, degli "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p." - secondo, cui "il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa" (così, da ultimo, sez. 6, sent. n. 9747 del 29.01.2014, Rv. 259074). Né rileva la giurisprudenza convenzionale citata dal ricorrente, che non a caso prende le mosse dalle pronunce rese dalla Corte E.D.U. sul tema della pubblicità dell'udienza del procedimento di prevenzione: argomento, quest'ultimo, che s'inserisce nel tema della "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione, a sua volta strettamente legato alla rilevanza dei beni incisi dai provvedimenti conclusivi del procedimento medesimo. Ed infatti - come puntualmente si legge nella sentenza ... delle Sezioni Unite, in precedenza citata - "Proprio con riferimento alla confisca di prevenzione italiana, numerose pronunce della stessa Corte EDU hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del ne bis in idem dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione, mentre in altre pronunce (17/05/2011, Capitani e Campanella c. Italia; 02/02/2010, Leone c. Italia; 05/01/2010, Bongiorno c. Italia; 08/07/2008, Perre c. Italia; 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia), nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è puntualizzato che la*

*previsione convenzionale violata, ex art. 6 CEDU, attiene a quella parte della disciplina del "giusto processo" che non è riservata all'ambito della "materia penale").". Non senza aggiungere - si prosegue - che "l'ordinamento sovranazionale consente interventi dell'autorità invasivi del «diritto al rispetto dei beni» quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità, come sancito dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati-membri di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni «in modo conforme all'interesse generale»".*

*(...) Ciò posto in linea di principio, non è inutile osservare che, nella presente vicenda, accanto a fatti (già valutati dal giudice della prevenzione) che sono stati oggetto di accertamento in sede penale, conclusosi allo stato con sentenza di condanna, altri sono stati affiancati, rispondenti al medesimo modus procedendi e perciò del tutto sovrapponibili, seppur rimasti estranei ad ogni verifica da parte del giudice penale per via del difetto di querela ovvero della maturata prescrizione: donde la sicura legittimità di siffatto iter, che ha condotto i giudici di merito a formulare convergentemente un accorto ed argomentato giudizio di pericolosità sociale nei confronti del V., andando anche al di là delle risultanze emerse in ambito penale, proprio perché - per quanto detto - il giudice della prevenzione non è vincolato all'accertamento del fatto che costituisce reato, a differenza di quanto doverosamente accade in quella sede. Essendo appena il caso di osservare, conclusivamente, che nessuna violazione del diritto di difesa può fondatamente essere addotta, attesa l'ampia possibilità - in concreto esercitata nell'interesse del V. - di far valere le proprie ragioni rispetto ai singoli elementi allegati dalla parte pubblica.*

### **3.13 Questioni in tema di legittimazione processuale**

*Quanto alla quinta ed ultima censura, essa, nella parte in cui contesta la statuizione di confisca disposta con riferimento al "castello (...)" - e, quindi, nei confronti dei terzi formali intestatari - è palesemente inficiata da difetto di legittimazione, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non avendo il V. alcun personale interesse a contrastare il provvedimento ablatorio, nel momento in cui assume l'effettività del diritto dei terzi suddetti, salva solo la possibile rilevanza ai fini del giudizio in ordine alla proporzionalità fra valore dei beni colpiti ed i cespiti reddituali a propria disposizione, che tuttavia deve essere oggetto di specifica deduzione, nel caso di specie del tutto assente, posto che il ricorrente medesimo ha qualificato la propria posizione "ad adiuvandum" rispetto ai terzi proprietari (cfr., fra le tante, Sez. 5, sent. n. 8922 del 26.10.2015 - dep. 03.03.2016, Rv. 266141, nonché Sez. 6, sent. n. 48274 dell'01.12.2015, Rv. 265767). Per ciò che concerne, poi, i beni confiscati facenti capo alla (...) e perciò direttamente al (...), la censura è circoscritta ad una mera valutazione in punto di fatto, funzionale alla dimostrazione dell'acquisizione dei medesimi in epoca successiva a quella ultima cui giunge la valutazione di pericolosità sociale del prevenuto: censura, dunque, non consentita, poiché all'evidenza estranea alla sola permessa in subiecta materia, ossia la violazione di legge. Eguale giudizio d'inammissibilità s'impone in relazione ai ricorsi redatti nell'interesse del (...) e della (...), come detto connotati da assoluta identità di struttura. Della manifesta infondatezza della questione incentrata sulla pretesa, sopravvenuta inefficacia della misura, per via del decorso del termine di legge di anni uno e mesi sei, già si è detto, nell'affrontare la medesima eccezione formulata in seno al ricorso del (...) Mentre, per ciò che concerne il distinto ed autonomo motivo con cui ciascun ricorso intende confutare la statuizione di confisca, assorbente è la constatazione che, in entrambi i casi, non si è in presenza di argomentazioni tese a far emerge profili di assenza di motivazione, anche sotto le spoglie di una motivazione meramente apparente, giacché si è al cospetto di valutazioni di fatto, funzionali a far valere la distinta esegesi della difesa rispetto a quella prospettata e fatta propria dai giudici di merito: il che -si ripete- non è consentito nella presente sede di legittimità, senza necessità di spendere superflue considerazioni in proposito.*

## **CAPITOLO QUARTO**

### **I principi generali della riforma del Codice Antimafia**

**SOMMARIO:** **4.1** Premessa – **4.2** L'ampliamento della platea dei destinatari – **4.3** Il procedimento applicativo delle misure personali – **4.4** Il procedimento applicativo delle misure patrimoniali – **4.5** Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione – **4.6** La cauzione – **4.7** L'amministrazione giudiziaria dei beni – **4.8** Il controllo giudiziario – **4.9** La trattazione prioritaria – **4.10** L'assimilazione della cd. confisca allargata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia

#### **4.1 Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4-11-2017 è stata pubblicata la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Tra i punti più qualificanti del provvedimento si segnalano:

- l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
- la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
- il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
- l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
- l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;
- le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione;
- la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;
- la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;
- le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
- le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
- le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
- la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;
- la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
- l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

#### **4.2 L'ampliamento della platea dei destinatari**

L'articolo 1, modificando l'articolo 4 del Codice, amplia il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali, in forza del rinvio di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Codice). Le misure possono, infatti, essere applicate anche a coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose.

Analogamente, le misure possono essere applicate agli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione (ove collegati al reato di associazione a delinquere), di atti persecutori, di delitti con finalità di terrorismo e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infine, potranno essere soggetti alle misure di prevenzione coloro che compiano atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento statale o diretti alla ricostituzione del partito fascista.

### **4.3 Il procedimento applicativo delle misure personali.**

L'articolo 2 modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice relativi al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione prevede che le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto, relative alla titolarità della proposta di misure di prevenzione personale, sono attribuite "anche" al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario; trasferisce inoltre la competenza del giudice delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto; prevede una eccezione alla nuova regola generale secondo cui la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora (tali sezioni e collegi sono infatti istituiti anche presso i tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, dove quindi andranno proposte le misure, anziché presso i tribunali distrettuali di Palermo e Napoli); prevede che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province).

L'art. 2 detta poi alcune modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e, sempre con riguardo al giudizio di primo grado, introduce sette nuovi commi all'articolo 7 del Codice, che recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale. E' inoltre previsto che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta della misura di prevenzione ponga a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204, TU giustizia). I nuovi commi dell'articolo 7 intervengono anche sul deposito del decreto del Tribunale. Infine, l'art. 2 modifica l'articolo 8 del Codice, coordinandone il contenuto con le modifiche all'art. 6, comma 2, dello stesso Codice, in modo da prevedere che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; è poi previsto che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del Codice in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, in particolare permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).

L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La disciplina sulla sorveglianza speciale viene adeguata alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013), prevedendo che l'esecuzione della misura resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare e che, al termine della detenzione protratta per almeno due anni, debba essere verificata la pericolosità sociale; se questa è cessata, il Tribunale revoca la sorveglianza speciale; in caso contrario, emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione.

### **4.4 Il procedimento applicativo delle misure patrimoniali.**

L'articolo 5 della novella modifica la disciplina del Codice sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Più nel dettaglio, il comma interviene, attraverso modifiche all'articolo 17 del Codice, sulla titolarità della proposta di misura, precisando che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è comunque titolato a proporre la misura di prevenzione patrimoniale. Nel caso di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a persone indiziate per alcuni dei reati indicati dall'art. 1 della novella, le funzioni di coordinamento spettanti al procuratore distrettuale sono attribuite anche al procuratore della Repubblica del tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo

coordinamento con il procuratore distrettuale. Un comma aggiuntivo prevede che il procuratore della Repubblica distrettuale, attraverso il raccordo con il questore e il direttore della DIA, curi che l'applicazione delle misure patrimoniali non rechi intralcio ad altre indagini in corso. Per evitare i possibili intralci a indagini parallele, in capo al questore competente e al direttore della DIA sono in tal senso assegnati precisi obblighi di informazione verso il procuratore della Repubblica distrettuale. Il comma 2 dell'art. 5 della novella modifica poi l'articolo 19 del Codice in materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini della indagini. Il comma 4 dell'articolo 5 modifica l'articolo 20 del Codice precisando, anzitutto, che il tribunale ordina con decreto il sequestro dei beni di cui la persona "nei cui confronti è stata presentata la proposta" risulta poter disporre (attualmente il Codice prevede che il sequestro colpisce i beni della persona "nei cui confronti è iniziato il procedimento"). Il nuovo art. 20 prevede inoltre che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche: l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche (art. 34 del Codice); il controllo giudiziario dell'azienda (art. 34-bis, introdotto nel Codice dalla proposta in esame, v. ultra). La disposizione prevede, inoltre, che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali e che, nel decreto di sequestro, il tribunale debba indicare i conti correnti e i beni aziendali a cui si estende la misura ablativa. Il comma 5 dell'articolo 5 interviene sulla disciplina dell'esecuzione del sequestro di cui all'articolo 21 del Codice. La disposizione stabilisce che all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso dei beni sequestrati provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario), con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario ("ove opportuno"). Una modifica è introdotta alla disciplina dello sgombero degli immobili sequestrati. Viene previsto che, anziché al tribunale (come attualmente), spetta al giudice delegato alla procedura, sentito l'amministratore giudiziario e previa valutazione delle circostanze, l'onere di provvedere allo sgombero con l'ausilio della forza pubblica degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. Il comma 6 dell'articolo 5 interviene sull'articolo 22 del Codice prevedendo, al comma 2, che il decreto che dispone il sequestro urgente perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 gg. (attualmente, entro 10 gg.); ai fini del termine per la convalida del sequestro, si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2, del Codice (accertamenti peritali, eventuale richiesta di ricusazione). Il comma 7 interviene sul procedimento di prevenzione patrimoniale di cui all'articolo 23 del Codice prevedendo, all'udienza per l'applicazione della misura, anche il possibile intervento dei terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (attualmente l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). Il comma 8 dell'art. 5 modifica l'articolo 24 del Codice in materia di confisca, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Viene poi introdotta, con un nuovo comma 1-bis dell'art. 24, una disposizione analoga a quella relativa al sequestro di prevenzione relativo a partecipazioni sociali totalitarie (cfr. nuovo art. 20 del Codice): è stabilito che la confisca di tali beni si estenda anche ai beni aziendali; anche in tal caso vanno precisati i conti correnti e i beni aziendali cui si estende la confisca. Il comma 2 dell'articolo 24 del Codice conferma in un anno e sei mesi dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del sequestro.

Una modifica è introdotta all'attuale disciplina in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti: mentre attualmente il Codice prevede una possibile proroga con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte, la nuova formulazione del comma 2 stabilisce una sola proroga semestrale. Sono poi precisate le modalità di computo dei termini suddetti.

Il comma 9 dell'art. 5 della novella riformula integralmente l'articolo 25 del Codice, apportando significative modifiche alla disciplina relativa a sequestro e confisca per equivalente. L'adozione della misura, nel nuovo testo, anzitutto prescinde dalle finalità di dispersione e occultamento dei beni: si prevede che, ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la

confisca hanno a oggetto altri beni di valore equivalente, di cui viene precisata la legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona. E', inoltre, ampliato l'ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del Codice, apportando modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, rispetto alla normativa vigente, si prevede l'impugnabilità: del decreto che dispone o nega il sequestro (attualmente si può impugnare solo la revoca del sequestro); del rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro (tale previsione risolve un contrasto in giurisprudenza sull'appellabilità di tale provvedimento o della sola proponibilità del ricorso per cassazione). L'articolo 6 introduce, ancora, un nuovo comma 3-bis all'articolo 27 che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca, in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso).

L'articolo 7 interviene sull'articolo 28, comma 1, del Codice, prevedendo che la revocazione della confisca sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss. c.p.p., in quanto compatibili. La novità introdotta riguarda la corte di appello competente, che viene individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 c.p.p.

Attraverso una modifica al comma 4 dell'articolo 28 si attribuisce alla stessa corte di appello, nel caso in cui accolga la richiesta di revocazione, di provvedere direttamente ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al Tribunale.

#### **4.5 Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione**

L'articolo 8 interviene sulla disciplina prevista nel caso di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del Codice). Si stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come ora) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione.

L'articolo 8, inoltre, prevede che, se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).

#### **4.6 La cauzione**

L'articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto (art. 31 del Codice), prevedendo che il Tribunale possa "disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili".

#### **4.7 L'amministrazione giudiziaria dei beni**

L'articolo 10 della novella riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende. Il nuovo comma 1 dell'articolo 34 riguarda le ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici dall'Autorità nazionale anticorruzione sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure

di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, del procuratore nazionale antimafia, del questore o del direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche. Si prevede che analoga misura è disposta quando, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (si precisa: "patrimoniali"), il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa come quelli previsti dall'art. 1 della novella (art. 4, comma 1, lett. a), b) e i-bis), del Codice e il delitto di caporalato. Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno (ora è di sei mesi), prorogabile di ulteriori sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (ora è un anno), a richiesta del PM (è aggiunta la possibile adozione d'ufficio). La misura deve essere disposta a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura. Confermando che, con l'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, sono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, l'articolo 34 prevede che l'amministratore esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, questi – senza percepire ulteriori emolumenti - può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa. Il nuovo comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Una nuova disposizione – per garantire la corretta gestione dei beni in questione – rinvia in quanto applicabili ai meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione e gestione dei beni sotto sequestro. Il comma 6 stabilisce che, entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro (attualmente, 15 gg. prima di tale data), il tribunale, qualora non opti per il rinnovo del provvedimento, sceglie tra tre opzioni: la revoca della misura; la confisca dei beni; la revoca della misura con contestuale applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale dispone la revoca della misura quando sono venuti meno i pericoli di agevolazione descritti. Alla revoca può seguire il controllo giudiziario (v. ultra, art. 34-bis), quando il pericolo dell'agevolazione non sia completamente escluso e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni quando ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (comma 6). Sempre nell'ambito della c.d. fase cautelare, l'articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro dei beni in amministrazione giudiziaria qualora sussista il concreto pericolo che detti beni vengano dispersi, sottratti o alienati; rispetto al testo vigente, si prevede che la misura è applicata anche quando si abbia motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il sequestro è possibile fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2 (un anno rinnovabile fino ad un massimo di ventiquattro mesi).

#### **4.8 Il controllo giudiziario**

L'articolo 11 della novella introduce, con il nuovo articolo 34-bis del Codice, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" nei casi in cui l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Si tratta di una misura non inedita ma con caratteristiche proprie rispetto al controllo giudiziario che, ai sensi del vigente art. 34, comma 8, del Codice, segue, in alcuni casi, l'amministrazione giudiziaria dell'azienda. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'impresa, dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle

prescrizioni dell'autorità giudiziaria. La cessazione del controllo giudiziario avviene, oltre che per scadenza del termine della misura in caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti dell'amministrazione giudiziaria o per la revoca del provvedimento di controllo giudiziario proposta dal titolare dell'azienda.

#### **4.9 La trattazione prioritaria**

L'articolo 12 introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del Codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Per assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari.

La norma prevede che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

#### **4.10 L'assimilazione della cd. confisca allargata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia**

La novella ci consegna una confisca allargata sempre più affine a quella di prevenzione, dalla quale appare separata ormai -oltre che dalle perduranti differenze di tipo procedimentale- unicamente (dal punto di vista soggettivo) dalla necessità o meno di una sentenza di condanna per uno dei reati presupposti e (sul versante oggettivo) dalla limitazione al solo requisito della sproporzione tra beni e profili reddituali, rimanendo un *proprium* del sistema prevenzionale il presupposto della derivazione del cespite quale frutto o reimpiego di attività illecite (art. 24 del Codice Antimafia). Emblematico sotto tale aspetto il nuovo comma 4 *octies* dell'art. 12 *sexies*, alla stregua del quale *“in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'art. 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa”*.